

Zurich Azienda Agricola

Contratto di Assicurazione a copertura del proprietario di aziende agricole per i rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Danni a terzi, Tutela Legale.

Versione Proprietario

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 11.2022
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 11.2022
- Glossario e Condizioni di Assicurazione redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari - edizione 11.2022

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura una molteplicità di rischi quali: la responsabilità civile delle aziende agricole in conseguenza di danni involontariamente cagionati a terzi; i danni materiali alla proprietà a in caso di incendio; il furto; la tutela legale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia “incendio e danni ai beni”:** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato (es: locali dell'azienda agricola, impianti) o al contenuto (es: macchinari, bestiame, macchine agricole), in conseguenza di eventi indicati in polizza quali ad esempio incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo.
- ✓ **Garanzia “furto”:** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per furto o rapina aventi ad oggetto il contenuto posto nei locali dell'azienda agricola assicurata indicata in polizza.
- ✓ **Garanzia “danni a terzi”:** responsabilità civile della proprietà: la garanzia assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato, compresi i clienti, per morte, lesioni personali, danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'azienda agricola indicata in polizza, compresa l'eventuale proprietà dei locali e le attività complementari.
- ✓ **Garanzia “tutela legale”:** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e/o stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti del proprietario dell'azienda agricola indicata in polizza..

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. “massimale”).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (articolo 1917 del codice civile).
- ✗ Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
- ✗ Aziende agricole che non esercitano attività di acquacoltura, caccia e pesca:
 - che non si trovino nel territorio italiano;
 - con caratteristiche costruttive differenti da quelle previste nel contratto.
- ✗ Con riferimento alla garanzia “danni a terzi” non sono considerati terzi:
 - il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'assicurato non sia una persona fisica;
 - i prestatori di lavoro;
 - altre persone non qualificabili come “prestatori di lavoro” che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato subiscano il danno nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'assicurato stesso.
- ✗ Con riferimento alla garanzia “tutela legale”:
 - i procedimenti penali per delitto doloso;
 - i casi di patteggiamento;
 - soggetti diversi dal proprietario dell'Azienda agricola indicata in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia “incendio e danni ai beni” sono esclusi i danni:

- ! causati con dolo dell'assicurato o del contraente;
- ! conseguenti a: eruzioni vulcaniche; maremoti; mareggiate e penetrazioni di acqua marina; valanghe e slavine; variazione dei livelli di falda; cedimento, franamento e smottamento del terreno; crollo e collasso strutturale;
- ! causati da: gelo, colpo d'ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- ! indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose.

Con riferimento alla garanzia “furto” sono esclusi i danni:

- ! agevolati dal contraente e/o dall'assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - i) persone che con il contraente e/o l'assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - ii) persone del fatto delle quali il contraente e/o l'assicurato deve rispondere;
 - iii) incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
persone legate al contraente e/o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'assicurato, se questi è una società.

Con riferimento alla garanzia “danni a terzi”, l'assicurazione non comprende i danni:

1. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
2. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.).

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione “danni a terzi” gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio (es. danni punitivi o esemplari) o di altre norme imperative di legge.

Con riferimento alla garanzia “tutela legale”, sono esclusi i danni:

- controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita polizza di responsabilità civile,
 - nel caso di dolo dell'assicurato,
 - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di responsabilità civile,
 - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- per fatti dolosi dell'assicurato. Se l'assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato;
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste;
- opposizioni a sanzioni amministrative con valore pecuniario inferiore a € 500;
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili e terreni diversi da quelli indicati in polizza;
- vertenze con affittuario, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento, limitatamente ad un caso all'anno con applicazione di un sotto-massimale pari a € 5.000;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita di beni immobili e terreni e alla costruzione di beni immobili;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- attività svolte come azienda edile;
- vertenze di lavoro.



Dove vale la copertura?

- ✓ Garanzia “danni a terzi”: territori di tutti i paesi del mondo **esclusi U.S.A - Stati Uniti d’America e Canada**.
- ✓ Garanzia “incendio e danni ai beni”, “furto”: vale per l’azienda agricola assicurata a condizione che sia ubicata nel territorio italiano, **salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie**.
- ✓ Garanzia “tutela legale”: la copertura riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa;
 - nell’ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
 - nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera, ad eccezione delle vertenze con i clienti operanti solo in Italia;
 - Il servizio di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente e, se persona diversa, l’Assicurato devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l’assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché l’annullamento della polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.

Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse a titolo di indennizzo non superino l’ammontare del danno. Al momento del sinistro il contraente e/o l’assicurato sono comunque tenuti ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il contraente e l’assicurato omettono di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. Il rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato a Zurich o all’intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto.

Fermo l’obbligo di pagare l’intero premio per tutta la durata del contratto, è possibile frazionare il premio in rate semestrali e trimestrali senza alcun onere aggiuntivo.

Il premio è comprensivo delle imposte e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l’importo massimo stabilito dalla legge.

In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:

- 1) premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indicati in polizza;
- 2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal contraente per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un’unica soluzione.

La polizza prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successivo, può avere durata annuale, o poliennale e finisce alla data indicata in polizza. Le polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell’opzione scelta. Il tacito rinnovo non è consentito con pagamenti in un’unica soluzione.

Con riferimento alla garanzia “tutela legale” relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza, negli altri casi, dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.

Con riferimento alla Garanzia “salvareddito” la garanzia decorre dalle ore 24 della data di effetto della Polizza nei seguenti casi:

- 1) Infortunio;
- 2) varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomielite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico.

La garanzia decorre invece dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della Polizza per tutte le altre Malattie, a condizione che la prima constatazione medica della Malattia stessa avvenga dopo il suddetto periodo.

La garanzia “tutela Legale” si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

In fase di tacito rinnovo (nei casi in cui sia previsto) la Compagnia, anche per il tramite dell’intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie), alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo. In tal caso il semplice mancato pagamento del premio comporta la cessazione del contratto per disdetta alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Per le polizze che prevedono il tacito rinnovo annuale la disdetta deve essere comunicata, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), al proprio intermediario assicurativo o a Zurich almeno 30 giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui Zurich abbia riconosciuto una riduzione di Premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di trenta giorni prima della scadenza della polizza.

Assicurazione per la protezione dei proprietari di aziende agricole a copertura dei rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Danni a terzi, Tutela Legale.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Zurich Azienda Agricola - Versione proprietario

Data di realizzazione: novembre 2020 - Ultimo Aggiornamento: novembre 2022

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2021, il patrimonio netto è pari a 2.783 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.775 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 163% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.868 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 840 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 3.053 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.718 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO E DANNI AI BENI

Eventi coperti

- incendio;
- fulmine, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
- scoppio, esplosione (**esclusi ordigni esplosivi**) e implosione;
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- urto di veicoli stradali o di natanti in transito, **purché non di proprietà o condotti dall'assicurato o in suo uso o servizio;**
- fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da guasto accidentale degli impianti stessi, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, oppure sviluppatasi da eventi garantiti dalla presente sezione "incendio e danni ai beni";
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;**
- guasti provocati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati.

Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto.

	Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.
Danni da acqua	La garanzia comprende i danni derivanti da fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale degli impianti idrici installati nel fabbricato. Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto.
Fenomeno elettrico	La garanzia comprende i danni da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci fabbricato, contenuto, macchinari e attrezzature. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 2.500.
Elettronica	La garanzia comprende i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche relative all'azienda agricola, a causa di: • imperizia, negligenza, errata manipolazione; • corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; • mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; • sabotaggio dei prestatori di lavoro; • traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; • inondazione, alluvione, allagamento, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto.
Supporto dati – maggiori costi	La garanzia comprende il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la ricostituzione, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.
Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati	La garanzia comprende le spese necessarie per il ripristino dei programmi operativi e dei programmi applicativi e/o personalizzati.
Rottura lastre	La garanzia comprende i danni materiali e diretti conseguenti a rottura accidentale di lastre di pertinenza dei fabbricati dell'azienda agricola.
Indennità aggiuntiva	La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un sinistro indennizzabile ai termini della sezione “incendio e danni ai beni” per: • mancato godimento dei locali o perdita della pigione; • onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti; • oneri di urbanizzazione dovuti al comune; • ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); • rimozione e ricollocamento delle “cose assicurate”, escluso il fabbricato; • altri obblighi contrattualmente incombenti all'assicurato.
Demolizione e sgombero	La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.
Dispersione di liquidi alimentari	La garanzia comprende il danno per la dispersione dei liquidi alimentari derivanti dalla rottura accidentale dei relativi contenitori.
Fermentazione, autocombustione e smassamento	La garanzia comprende i danni al foraggio causati da fermentazione o autocombustione dello stesso, anche quando non vi sia sviluppo di incendio. Sono inoltre comprese le spese sostenute dall'assicurato per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpiti dai suddetti eventi.

Macchinari e attrezzature Presso Terzi	La garanzia comprende i danni ai macchinari e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere, conseguenti agli eventi assicurati del capitolo “Che cosa è assicurato e come?” La garanzia prevede il limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata per singole “cose assicurate” interessate da sinistro.
Danni alle recinzioni	La garanzia comprende i danni materiali e diretti, causati da animali selvatici, alle recinzioni di carattere permanente installate a protezione delle colture dell'azienda agricola, inclusi gli eventuali dispositivi dissuasori e i cancelli.
Asfissia del bestiame	La garanzia comprende il danno da morte del bestiame per asfissia causata: • da mancato od anormale funzionamento degli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione a servizio dell'allevamento, anche se dovuti a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica; • quale conseguenza diretta di quanto indicato degli “eventi coperti”.
Folgorazione del bestiame	La garanzia comprende il danno da morte del bestiame assicurato, per folgorazione causata da guasti delle apparecchiature o impianti elettrici.
Incendio del patrimonio arboreo	La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per reimpiantare piante ed arbusti, di proprietà dell'azienda agricola, danneggiati a seguito di incendio dei fabbricati assicurati. La garanzia vale esclusivamente: - per piante ed arbusti posti a non più di 30 metri dai fabbricati assicurati; - se il rimpiazzo è avvenuto entro 12 mesi dalla data di accadimento dell'evento.
Danni da dispersione di combustibile	La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli apparati di riscaldamento o di condizionamento posti a servizio dei fabbricati.
FURTO	
Eventi coperti	- furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali contenenti le “cose assicurate” e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate alla voce “Mezzi di chiusura” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”; - furto mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; - furto commesso praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi; - furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi; - furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - rapina avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Unicamente per le “macchine agricole” la garanzia rapina è operante anche se avvenuta all'esterno dei Locali; - guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina a: • “cose assicurate” (escluso valori, macchine agricole bestiame); • locali e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura. - furto commesso da prestatori di lavoro dell'azienda agricola al di fuori dell'orario di lavoro; - furto, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; - le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le “cose assicurate”, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di Indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa.
Bestiame	Si assicura, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza per l'ubicazione principale e le eventuali strutture collegate, il bestiame ricoverato negli appositi locali dell'azienda agricola.

Macchinari e attrezzature	Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza per l'ubicazione principale e le eventuali strutture collegate, i macchinari e le attrezzature in deposito negli appositi locali dell'azienda agricola.
Macchine agricole	Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in polizza, le macchine agricole ovunque nell'ambito del territorio italiano.
Indennità aggiuntiva	La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un sinistro indennizzabile ai termini della sezione "furto" per: • i costi sostenuti per la documentazione del danno; • il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione che sono stati danneggiati.
DANNI A TERZI	
Responsabilità civile della proprietà	Danni che l'assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia involontariamente causato a terzi, per morte, lesioni personali e danni materiali a cose, in relazione alla proprietà dell'azienda agricola indicata in polizza. La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato: • per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; • per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. a termini di legge. e comprende i danni derivanti: - dalla proprietà dei beni immobili, che costituiscono l'azienda agricola, inclusa la manutenzione ordinaria degli immobili eseguita direttamente dall'assicurato; - dalla proprietà, manutenzione e esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda agricola; - a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale o occlusione di tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato, con applicazione di una franchigia di € 500 per sinistro; Massimale Le garanzie sono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza, che rappresenta la somma massima rimborsabile da Zurich per ogni sinistro e per annualità assicurativa. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo.
Inquinamento accidentale	Danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, in relazione alla proprietà dell'azienda agricola.
Insegne	Danni derivanti dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, installati anche esternamente all'azienda agricola purché nel territorio italiano.
Proprietà e/o conduzione di aree di svago e da gioco	Danni per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà di aree di svago e da gioco ubicate nell'azienda agricola.
Danni da interruzione o sospensione di attività	Danni accaduti nello svolgimento di attività sociali attinenti all'azienda agricola finalizzate: - allo sviluppo di abilità e di capacità personali e/o all'inserimento socio-lavorativo di soggetti con disabilità, ecc.; - al supporto riabilitativo con l'ausilio di animali e delle coltivazioni dell'azienda agricola; - all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.
TUTELA LEGALE	
Tutela del proprietario	Tutela del proprietario: assicura l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'assicurato negli eventi relativi alla proprietà dell'azienda agricola in polizza. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'assicurato: a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo;

	c) subisca danni extracontrattuali per fatto Illecito di terzi; d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile e solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile. Se la polizza di responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo rischio; e) debba sostenere controversie di Diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250, relative a: • controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a manutenzione straordinaria di immobili e terreni e ristrutturazione dell'azienda agricola indicata in polizza; • controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti l'azienda agricola indicata in polizza. f) debba presentare opposizione davanti all'autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500. Per i medesimi eventi la compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica.
--	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Incendio e danni ai beni forma con franchigia	L'opzione prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione della franchigia per sinistro indicata in polizza, con l'eccezione delle: • garanzie che prevedono franchigie o scoperti di importo superiore rispetto a quella indicata nella presente opzione; • garanzie "rischio Locativo" e "ricorso Terzi".
Furto forma con franchigia	L'opzione prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione della franchigia per sinistro indicata in polizza, con l'eccezione delle garanzie che prevedono franchigie o scoperti di importo superiore rispetto a quella indicata nella presente opzione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

INCENDIO E DANNI AI BENI

Rischio locativo	L'opzione copre i danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione causati da incendio o altro evento garantito dalla presente sezione di sezione "incendio e danni ai beni".
Ricorso terzi	L'opzione prevede la copertura delle somme che l'assicurato, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi e/o dei locatari derivanti da sinistro indennizzabile ai termini di polizza. L'opzione è estesa ai danni derivanti da: • interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni; • interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia "ricorso Terzi" ed entro il sottolimito del 10% del massimale assicurato per la presente garanzia.
Fenomeno elettrico	Il limite di indennizzo della garanzia fenomeno elettrico previsto dalle "altre garanzie sempre assicurate" si intende elevato della somma indicata in polizza.
Elettronica	Il limite di indennizzo della garanzia elettronica previsto dalle "altre Garanzie sempre assicurate" si intende elevato della somma indicata in polizza.
Spese di ricerca e riparazione	In caso di fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale degli impianti idrici installati nel fabbricato, la garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per: • la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto; • la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; • il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. La garanzia può essere attivata solo se assicurato il fabbricato.

Eventi sociopolitici	L'opzione è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle "cose assicurate" da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell'assicurato. Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.
Atti di terrorismo	L'opzione è estesa ai danni materiali e diretti alle "cose assicurate" causati da eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
Eventi atmosferici	L'opzione è estesa ai danni materiali e diretti alle "cose assicurate" causati da: • uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, cicloni, tromba d'aria, vento e quanto da essi trasportato; • bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dal tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
Sovraccarico di neve	L'opzione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle "cose assicurate" dal collasso strutturale totale o parziale dei fabbricati a causa del sovraccarico di neve sul tetto.
Grandine su fragili	L'opzione è estesa ai danni causati da grandine a: • serramenti, vetrate e lucernari in genere; • lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati. La garanzia può essere acquistata solo se acquistata la garanzia "eventi atmosferici".
Rottura impianti da gelo	L'opzione è estesa ai danni alle cose assicurate a seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli Impianti idrici per effetto di gelo. E' compreso il rimborso delle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, così come previste dalla garanzia "spese di ricerca, riparazione e ripristino" ed entro i relativi limiti indicati in polizza per tale garanzia.
Impianto fotovoltaico	L'opzione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'impianto fotovoltaico indicato in polizza, al servizio esclusivo dell'azienda agricola assicurata, a seguito degli eventi assicurati dalla sezione "incendio e danni ai beni" incluse le garanzie aggiuntive se operanti. Per impianti di potenza superiore a 30 KwP l'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia.
Terremoto	L'opzione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dalle "cose assicurate" per effetto di terremoto. L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia.
Inondazione e alluvione	L'opzione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle "cose assicurate" esclusivamente da inondazione, alluvione. L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia.
Allagamento	L'opzione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle "cose assicurate" da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di: 1) formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; 2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da Impianti Idrici, igienici e tecnici. L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia.
FURTO	
Macchinari, attrezzature, scorte, prodotti e bestiame trasportati	L'opzione comprende i danni da furto o rapina esclusivamente durante il trasporto di: - macchinari - attrezzature - bestiame su veicoli guidati dallo stesso assicurato o dai suoi familiari o prestatori di lavoro, se l'azienda agricola è una società, dai soci.
Furto bestiame all'aperto in aree recintate	L'opzione è estesa al furto di bestiame ricoverato all'aperto nelle recinzioni poste all'interno del perimetro dell'azienda agricola. La garanzia può essere attivata solo se acquistato il "bestiame".
Furto bestiame in alpeggio	L'opzione è estesa ai danni di furto del bestiame in alpeggio, all'esterno dell'azienda agricola, e sulle strade che ivi conducono. La garanzia può essere attivata solo se acquistato il "bestiame".

Furto macchinari all'aperto	L'opzione è estesa ai danni di furto ai macchinari quando si trovano all'aperto all'interno del perimetro dell'azienda agricola. Sono inoltre compresi: - i guasti causati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina; - furto di parti del macchinario o degli accessori quando si trovino installati su di esso. La garanzia può essere attivata solo se acquistati "macchinari e attrezzature".
Furto attrezzature all'aperto	L'opzione è estesa ai danni di furto alle attrezzature quando si trovano all'aperto all'interno del perimetro dell'azienda agricola. La garanzia può essere attivata solo se acquistati "macchinari e attrezzature".
Impianto fotovoltaico	L'opzione è estesa ai danni di furto dei pannelli dell'impianto fotovoltaico indicato in polizza, al servizio esclusivo dell'azienda agricola assicurata. Sono inclusi in garanzia i danni derivanti da atti di danneggiamento volontario e guasti cagionati dai ladri per commettere il furto o per tentare di commetterlo. La garanzia è attivabile solo se acquistata la garanzia "impianto fotovoltaico" della sezione "incendio e danni ai beni".
TUTELA LEGALE	
Tutela agriturismo	In abbinamento alla "tutela del proprietario" è possibile attivare la garanzia aggiuntiva "agriturismo" che prevede l'estensione della copertura anche alla proprietà dell'immobile ad uso ricettivo abitativo/agricolo.
Vertenze con il Locatario	In abbinamento alla "tutela del proprietario" è possibile attivare la garanzia aggiuntiva "vertenze con il locatario" che prevede la copertura delle vertenze per: • controversie per danni subiti all'azienda agricola, e/o al suo contenuto per fatto illecito; • l'azione di sfratto per morosità, compresa l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.



Che cosa NON è assicurato?

Incendio e danni ai beni	L'assicurazione vale a condizione che i fabbricati dell'azienda agricola siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili. Sono ammessi materiali combustibili nei rivestimenti, coibentazioni, solai, pavimentazioni, soffittature e strutture portanti del tetto. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; Per le serre sono tollerati materiali combustibili limitatamente alla sola copertura del tetto. Sono ammessi fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto sopra specificato nei limiti del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 50.000. GARANZIA "BESTIAME E ARNIE" L'assicurazione vale unicamente per gli allevamenti che producono reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. GARANZIA "DANNI ALLE RECINZIONI" La garanzia vale esclusivamente per le installazioni realizzate in rispetto delle norme e disposizioni degli enti preposti. GARANZIA "ASFISSIA DEL BESTIAME" La garanzia vale a condizione che: - gli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione a servizio dell'allevamento siano provvisti di gruppo elettrogeno ad avviamento automatico in grado di garantirne la ventilazione per almeno 5 ore; - il gruppo elettrogeno di cui alla linea precedente sia sottoposto mensilmente a prova di funzionalità con contratto di manutenzione a garanzia dell'esecuzione; - esista un avvisatore ottico-acustico atto a comunicare le anomalie di funzionamento degli impianti al personale costantemente presente nell'ambito dell'azienda agricola; - nelle ore notturne nei giorni festivi e comunque quando non vi sia personale nell'allevamento, gli allarmi sopra citati siano rimandati al presidio fisso o al personale sempre reperibile. GARANZIA "FOLGORAZIONE DEL BESTIAME" La garanzia vale a condizione che le apparecchiature e gli impianti siano efficacemente collegati ad un impianto di messa terra.
---------------------------------	--

	GARANZIA “EVENTI ATMOSFERICI” La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di “Cose assicurate” e non, con evidenza di danni riconducibili all’evento atmosferico medesimo. GARANZIA “SOVRACCARICO DI NEVE” La garanzia non opera per i fabbricati: - non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto ed alle cose assicurate in essi contenute; - in costruzione o ristrutturazione ed alle cose assicurate in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del sinistro. GARANZIA “IMPIANTI FOTOVOLTAICI” La garanzia non opera per impianti non stabilmente installati ed ancorati alle coperture dei fabbricati dell’azienda stessa. La garanzia “urto di veicoli stradali o di natanti in transito” vale solo per veicoli o natanti non di proprietà o condotti dall’assicurato o in suo uso o servizio. La garanzia “fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi” vale per impianti collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. GARANZIA “RISCHIO LOCATIVO” La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell’assicurato ai termini degli artt. 1588 “Perdita e deterioramento della cosa locata”, 1589 “Incendio di cosa assicurata” e 1611 “Incendio di casa abitata da più inquilini” del Codice Civile, entro la somma e nella forma di assicurazione indicati in polizza. GARANZIA “RICORSO TERZI” Non sono considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente; - quando l’assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - quando l’assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all’assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.
FURTO	
Furto	La garanzia non vale per beni che non rientrano nella definizione di “cose assicurate”, la cui descrizione è riportata nelle Condizioni di Assicurazione. La garanzia è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano chiusi e che le aperture verso l’esterno poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall’esterno senza particolare agilità personale, siano provviste di idonei mezzi di protezione e chiusura. BESTIAME L’assicurazione vale unicamente per gli allevamenti che producono reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. Sono esclusi: cavalli da corsa e da concorso, animali da pelliccia e allevamenti in batteria. MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA Sono considerati mezzi di protezione e chiusura idonei: porte, tapparelle, serramenti in genere, serrande, inferriate, vetri antisfondamento con le caratteristiche equivalenti a quelli usualmente installati negli edifici civili di abitazioni private o nei depositi industriali. Se l’introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l’assicurazione prevede l’applicazione di uno scoperto del 20%. GARANZIA “MACCHINARI, ATTREZZATURE, SCORTE, PRODOTTI E BESTIAME TRASPORTATI” La garanzia vale a condizione che: - i trasporti vengano effettuati mediante veicoli idonei al trasporto delle suddette “cose assicurate”; - il trasporto avvenga tra le ore 05:00 e le ore 21:00; - il veicolo, qualora venga lasciato momentaneamente incustodito, sia completamente chiuso e con le portiere bloccate. GARANZIA “FURTO BESTIAME ALL’APERTO IN AREE RECITANTE” La garanzia vale a condizione che siano rispettate contemporaneamente tutte le seguenti prescrizioni: - nel sito in cui è ubicata la recinzione vi sia costante presenza (h. 24) di personale incaricato ad accudire e/o sorvegliare il bestiame; - il perimetro risulti protetto da recinzioni in muratura, in metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm; - i varchi siano protetti da cancelli e/o porte in metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm; il cancelli siano chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.

	GARANZIA “FURTO ATTREZZATURE ALL’APERTO” La garanzia vale a condizione che siano rispettate contemporaneamente tutte le seguenti prescrizioni: Il sito in cui sono depositate le attrezzature sia: - fornito di illuminazione idonea; - interamente recintato e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave; - sia protetto lungo tutto il perimetro da impianto automatico di allarme antifurto collegato alle forze dell’ordine o ad istituto di vigilanza privato. L’assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente per motivi diversi da: a) manomissione da parte degli autori del furto; b) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l’impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all’impianto stesso. GARANZIA “IMPIANTO FOTOVOLTAICO” La garanzia vale a condizione essenziale che l’impianto fotovoltaico sia installato sulle coperture dei fabbricati dell’azienda agricola e che sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche: - bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo “antifurto” e/o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari; - pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; - presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di vigilanza; - presenza di sistema di video sorveglianza o di impianto di allarme collegato a stazione di controllo o guardiana operativa 24 ore su 24. Per gli impianti di potenza superiore ai 10 Kwp la presenza di un sistema di video sorveglianza o di impianto di allarme collegato a stazione di controllo o guardiana operativa 24 ore su 24 è da intendersi obbligatoria. Sono esclusi dalla garanzia i furti avvenuti senza effrazione dei sistemi di fissaggio e/o ancoraggio dei pannelli.
DANNI A TERZI	
Danni a terzi	GARANZIA “INQUINAMENTO ACCIDENTALE” La garanzia vale a condizione essenziale che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni: - l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dall’azienda agricola assicurata così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all’assicurato o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio; - fermo quanto previsto dalle norme che regolano l’assicurazione in punto di denuncia di sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato immediatamente alla Compagnia e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto. La garanzia vale esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “danni da interruzione e sospensione di attività”, se è espressamente richiamata in polizza. GARANZIA “PROPRIETA’ DI AREE DI SVAGO O DA GIOCO” La garanzia vale a condizione che le attrezzature, le aree da gioco ed i relativi rivestimenti siano sottoposti a regolare manutenzione e rispettino, se applicabili, le norme UNI EN 1176 “attrezzature per aree da gioco”, UNI EN 1177 “Rivestimenti di superfici di aree da gioco” e UNI 11123 “Progettazione dei parchi e aree da gioco all’aperto” e successive modifiche e integrazioni. Sono esclusi giochi gonfiabili, tappeti e reti elastiche. GARANZIA “DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’” La garanzia vale a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
TUTELA LEGALE	
Tutela legale	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO E DANNI AI BENI

	L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: Per il fabbricato Il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area). Per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per uso e qualità.
--	--

	L'assicurazione a valore a nuovo non opera per i beni fuori uso, in stato di abbandono o in condizioni di inservibilità Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a valore totale) Quando l'assicurazione è stipulata nella forma a valore totale, se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore rispetto a quella reale di oltre il 10%, Zurich risponde dei danni in proporzione, limitatamente alla parte eccedente. Inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni: - conseguenti a inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno; - conseguenti a crollo e collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a incendio, implosione ed esplosione; - conseguenti a uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria; - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di danneggiamento volontario e dolosi, e di terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, invasione; - causati da gelo, colpo d'ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana; - spese di ricerca e riparazione conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale degli impianti idrici; - indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose; - da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle "cose assicurate", salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad incendio, fulmine, scoppio, esplosione; - derivanti da sostanze esplosive detenute dall'assicurato; - causati da scoppio, implosione ed esplosione, se provocati da usura, corrosione o difetto del materiale; - conseguenti o verificatisi in occasione di furto, rapina o scippo, anche solo tentati, a eccezione di quelli da incendio, esplosione, implosione o scoppio; - di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate, anche se avvenuti in occasione degli "eventi assicurati"; - subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell'area di pertinenza aziendale; - subiti da macchinari, attrezzature e macchine agricole in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione; - alle piante, alle coltivazioni in genere, inclusi gli impianti coltivi e i frutti pendenti; - agli allevamenti industriali o che comunque producano reddito diverso dal reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986; - agli allevamenti in batteria; - subiti dagli impianti fotovoltaici.
Macchinari e attrezzature	Sono escluse le attrezzature stabilmente installate all'interno delle serre.
Fulmine	Sono esclusi i danni ad apparecchi elettrici ed elettronici.
Danni da acqua	Sono esclusi dalla garanzia i danni: - alle "cose assicurate" nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo; - le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.
Fenomeno elettrico	Sono esclusi i danni: - alle apparecchiature elettroniche; - a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori; - causati da usura, corrosione, logorio; - riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato; - agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; - agli impianti di irrigazione; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; - dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; - dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza; - macchinari e attrezzature posti all'aperto.

Elettronica	Sono esclusi i danni: - causati con dolo del contraente o dell'assicurato; - da eventi previsti dalle garanzie "incendio e danni ai beni" e "furto"; - derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; - verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; - dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; - dovuti a mancata o inadeguata manutenzione; - a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. Supporto di dati – maggiori costi Sono esclusi i costi i costi dovuti ad errata registrazione o cancellazione, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.
Rottura lastre	Sono esclusi i danni: - che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori per i quali è richiesta la prestazione di operai; - ai lucernari e alle serre; - dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature; - dolosi ad opera di terzi; - da furto e tentato furto.
Demolizione e sgombero	Sono escluse le spese per la bonifica delle parti di fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.
Danni da dispersione di liquidi alimentari	Sono esclusi: - i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; - i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 200 litri; - i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; - le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Asfissia del bestiame	Sono esclusi i danni: - derivanti da usura, deterioramento, corrosione e mancata manutenzione degli impianti; - derivanti da difetti di materiale, di progettazione e di costruzione degli impianti.
Danni da dispersione di combustibile	Sono esclusi i danni: - di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; - di dispersione da contenitori di capacità superiori a 500 kg.
Ricorso terzi	Sono esclusi i danni: - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle operazioni citate, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Spese di ricerca e riparazione	Sono escluse le spese sostenute per: - i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005; - gli impianti idrici interrati o esterni al fabbricato; - gli impianti idrici per irrigazione, vasche e piscine; - le spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
Eventi sociopolitici	Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da incendio, esplosione e scoppio. Sono inoltre esclusi i danni: - derivanti da atti di terrorismo e atti di sabotaggio; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; - verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; - da imbrattamento e deturpamento; - conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e serre; - a gazebo, dehors, bersò; - subiti dalle "cose assicurate" all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - da avvelenamento del bestiame.

Atti di terrorismo	Sono esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese: - direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; - di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; - causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; - da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; - indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle "cose assicurate".
Eventi atmosferici	Sono esclusi i danni causati da: - acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico; - inondazioni e alluvioni, mareggiata e penetrazione di acqua marina; - gelo, sovraccarico di neve; - cedimento o franamento del terreno; - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra. Sono esclusi i danni subiti da: - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e con simili installazioni esterne; - serre e loro contenuto; - tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato; - collettori solari e antenne e simili installazioni esterne; - palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e serre; - gazebo, dehors, bersò; - fiori, alberi, piante e coltivazioni in genere; - bestiame, arnie, macchine agricole, scorte e prodotti, macchinari e attrezzature e foraggio e in generale alle "cose assicurate" poste all'aperto ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - lastre di cemento-amianto e di fibrocemento, manufatti di materia plastica, serramenti, vetrate e lucernari in genere per effetto della grandine.
Sovraccarico di neve	Sono esclusi i danni: - da valanghe e slavine; - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; - ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - a lucernari, impermeabilizzazioni, vetrate e serramenti in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti; - da scivolamento della copertura del fabbricato non conseguente a crollo del tetto.
Grandine su fragili	Sono esclusi i danni alle serre e alle "cose assicurate" in esse contenute.
Rottura impianti da gelo	Sono esclusi i danni: - derivanti dagli impianti idrici interrati o installati all'esterno del fabbricato; - derivanti da rottura degli impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.
Impianto fotovoltaico	Sono esclusi i danni agli impianti fotovoltaici - non conformi ai requisiti imposti dalle norme di legge; - aventi potenza superiore a quanto indicato in polizza; - che non siano al servizio esclusivo dell'azienda agricola assicurata. - installati su fabbricati: • adibiti a fienili o depositi di foraggi; • aventi copertura del tetto realizzata in pannelli sandwich; • ad un'altezza del filo di gronda inferiore a quattro metri dal suolo. Sono inoltre inoltre esclusi: - le spese di smaltimento; - i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore e/o manutentore; - i danni derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; - i danni derivanti da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; • i danni derivanti da funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento.

Terremoto	Sono esclusi i danni: - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; - causati da eruzione vulcanica, da inondazione/alluvione, da maremoto; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle "cose assicurate"; - da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - alle serre e alle altre cose assicurate in esse contenute; - alle piante, alle coltivazioni in genere, inclusi gli impianti coltivi e i frutti pendenti; - ai fabbricati e alle altre "cose assicurate" ivi contenute aventi strutture portanti verticali costruite con materiali differenti da quelli previsti dalle condizioni di polizza.
Inondazione e alluvione	Sono esclusi i danni: - causati da allagamento, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle Cose assicurate; - derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche; - derivanti da atti di terrorismo; - da franamento, cedimento o smottamento del terreno; - alle cose all'aperto; - alle serre e alle altre cose assicurate in esse contenute; - a fiori, alberi, piante, coltivazioni e impianti coltivi in genere; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle "cose assicurate".
Allagamento	Sono esclusi i danni: - causati da fuoriuscita d'acqua, compreso quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di "cose assicurate" o non, poste nelle vicinanze; - causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; - avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; - causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; - causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia; - di franamento, cedimento o smottamento del terreno; - alle cose all'aperto; - alle serre e al loro contenuto; - a fiori, alberi, piante, coltivazioni e impianti coltivi in genere.
FURTO	
Furto	- Sono esclusi dall'assicurazione i danni di furto: - di attrezzature, macchine agricole, macchinari, detenuti in leasing, salvo diversa pattuizione; - avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni per i preziosi e i valori e per più di 45 giorni per le altre cose assicurate; - verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura; - verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; - agevolati dal contraente e/o dall'assicurato con dolo, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: 1) persone che con il contraente e/o l'assicurato occupano i locali contenenti le "cose assicurate" o locali con questi comunicanti;

	2) persone del fatto delle quali il contraente e/o l'assicurato deve rispondere; 3) incaricati della sorveglianza delle "cose assicurate" stesse o dei locali che le contengono; 4) persone legate al contraente e/o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'assicurato, se questi è una società. - causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro, anche se il reato non è stato consumato. È fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Eventi assicurati" del capitolo "Cosa e come assicuriamo" relativamente al furto commesso dai prestatori di lavoro. Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento o uso delle "cose assicurate", dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.
DANNI A TERZI	
Danni a terzi	Esclusioni valide per tutte le garanzie Sono esclusi i danni: - derivanti dall'esercizio dell'attività di azienda agricola e dall'impiego di macchinari, attrezzature e macchine agricole; - derivanti da fabbricati inagibili, in stato di abbandono o con una carente manutenzione; - derivanti da animali in genere; - ai prestatori di lavoro; - derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; - derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi; - da furto; - da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute; - a colture; - a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; - da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); - da detenzione o impiego di esplosivi; - derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; - derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; - conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio e atti di guerra in genere; - derivanti da amianto o Chrysotile; - derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); - risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; - derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; - derivanti da violazione di brevetti e/o marchi; - provocati da diacetile (Diacetyl); - derivanti dai pesticidi e/o biocidi); - derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.). - provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge; - a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo; - alle scorte vive o morte (del fondo o di terzi) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili; - conseguenti a inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali. Sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio (es. danni punitivi o esemplari) o di altre norme imperative di legge.

Inquinamento accidentale	Sono inoltre esclusi i danni: 1. di cui l'assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n 15; 2. derivanti da alterazioni di carattere genetico; 3. provocati da attività svolte all'esterno dell'azienda agricola; 4. cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo; 5. conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda. La presente esclusione 5. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.																				
Insegne	Sono esclusi i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni.																				
TUTELA LEGALE																					
	L'assicurazione è esclusa per: - i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - le controversie relative a fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; - le controversie e i procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; - la materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie; - la materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; - le controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in polizza; - le vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; - le controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; - le controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita di beni immobili e terreni e alla costruzione di beni immobili; - le controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; - le controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dall'assicurato. - attività svolte come azienda edile; - le vertenze di lavoro.																				
Garanzia "Incendio e danni ai beni"	Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "forma con franchigia", l'assicurazione "incendio e danni ai beni", per alcune garanzie, prevede limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: <table><tr><th>Garanzia</th><th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th><th>Limiti di indennizzo (ove non diversamente precisato il limite è da intendersi per Sinistro e periodo di assicurazione)</th></tr><tr><td>Danni da acqua</td><td>Franchigia € 300</td><td>Somma assicurata fabbricato. Danni derivanti da occlusione degli Impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane causata da accumulo di neve o grandine: € 5.000.</td></tr><tr><td>Fenomeno elettrico</td><td>Franchigia € 250</td><td>€ 2.500</td></tr><tr><td>Elettronica</td><td>Franchigia € 250</td><td>€ 2.500</td></tr><tr><td>Rottura Lastre</td><td>Franchigia € 250</td><td>€ 5.000</td></tr><tr><td>Indennità aggiuntiva</td><td>-</td><td>10% dell'Indennizzo fabbricato, rischio locativo e contenuto con il massimo di € 10.000.</td></tr></table>			Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo (ove non diversamente precisato il limite è da intendersi per Sinistro e periodo di assicurazione)	Danni da acqua	Franchigia € 300	Somma assicurata fabbricato. Danni derivanti da occlusione degli Impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane causata da accumulo di neve o grandine: € 5.000.	Fenomeno elettrico	Franchigia € 250	€ 2.500	Elettronica	Franchigia € 250	€ 2.500	Rottura Lastre	Franchigia € 250	€ 5.000	Indennità aggiuntiva	-	10% dell'Indennizzo fabbricato, rischio locativo e contenuto con il massimo di € 10.000.
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo (ove non diversamente precisato il limite è da intendersi per Sinistro e periodo di assicurazione)																			
Danni da acqua	Franchigia € 300	Somma assicurata fabbricato. Danni derivanti da occlusione degli Impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane causata da accumulo di neve o grandine: € 5.000.																			
Fenomeno elettrico	Franchigia € 250	€ 2.500																			
Elettronica	Franchigia € 250	€ 2.500																			
Rottura Lastre	Franchigia € 250	€ 5.000																			
Indennità aggiuntiva	-	10% dell'Indennizzo fabbricato, rischio locativo e contenuto con il massimo di € 10.000.																			

Demolizione e sgombero	Scoperto 10% con il minimo di € 250	10% dell'Indennizzo liquidato, con un minimo di € 250 ed un massimo di € 250.000.
Danni da dispersione di liquidi alimentari	Franchigia € 500	€ 50.000
Macchinari e attrezzature presso terzi	-	10% delle singole somme assicurate
Danni alle recinzioni	Franchigia € 500	€ 1.500 per sinistro e € 3.000 per annualità assicurativa
Asfissia del bestiame	Scoperto 20% minimo € 1.000	€ 50.000
Folgorazione del bestiame	-	Somma assicurata bestiame: v. polizza
Anticipo indennizzi	-	50% dell'ammontare del presunto indennizzo con il massimo di € 250.000
Incendio del patrimonio arboreo	-	€ 10.000
Danni da dispersione di combustibile	Franchigia € 250	€ 2.500
Garanzie aggiuntive		
Fenomeno elettrico	Franchigia: € 250	Limite di indennizzo: v. Polizza
Elettronica	Franchigia: € 250	Limite di indennizzo: v. Polizza
Spese di ricerca, riparazione e ripristino	Franchigia: € 300	Limite di indennizzo: v. Polizza
Rottura impianti da gelo	Scoperto 10 % min € 500	€ 10.000
Eventi sociopolitici	Scoperto 10 % con il minimo di € 500	Limite di indennizzo: v. Polizza
Atti di terrorismo	Scoperto 10 % con il minimo di € 500	Limite di indennizzo: v. polizza
Eventi atmosferici	Scoperto 10 % con il minimo di € 500 Per fabbricati aperti da uno o più lati scoperto 20% minimo € 1.000	Limite di indennizzo: v. polizza
Sovraccarico di neve	Scoperto 10 % con il minimo di € 1.000	Limite di indennizzo: v. polizza
Grandine su fragili	Scoperto 10 % con il minimo di € 1.000	€ 10.000
Impianto fotovoltaico	Franchigia/scoperto: v. polizza singole garanzie	Limite di indennizzo: v. polizza singole garanzie
Terremoto	Franchigia: v. polizza	Limite di indennizzo: v. polizza
Alluvione e inondazione	Scoperto: v. polizza	Limite di indennizzo: v. polizza
Allagamento	Scoperto: v. polizza	Limite di indennizzo: v. polizza

Garanzia “furto”	Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la “forma con “franchigia”, l'assicurazione “furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000
	Macchine agricole	Scoperto 10% minimo € 1.000	Somma assicurata: v. polizza
	Bestiame	Scoperto 10% minimo € 1.000	Somma assicurata: v. polizza
	Garanzie aggiuntive		
	Macchinari, attrezzature, scorte, prodotti e bestiame trasportati	Scoperto: 20%	Somma assicurata: v. polizza
	Furto bestiame all'aperto in aree recintate	Scoperto: 10%	Somma assicurata: v. polizza
	Furto macchinari all'aperto	Scoperto: 10%	Somma assicurata: v. polizza
	Furto attrezzature all'aperto	Scoperto: 20%	Somma assicurata: v. polizza
	Furto bestiame in alpeggio	Scoperto 20% minimo € 2.000	Somma assicurata: v. polizza
	Impianto fotovoltaico	Scoperto 10%	Somma assicurata: v. polizza
Garanzia “Responsabilità civile della proprietà”	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “responsabilità civile dell'esercizio dell'attività”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Inquinamento accidentale	Franchigia € 1.000	50.000 € per sinistro e annualità assicurativa
	Insegne	-	Massimale responsabilità civile della proprietà (v. polizza)
	Proprietà di aree di svago e da gioco	Franchigia € 500	50% del massimale responsabilità civile della proprietà (v. polizza) con il massimo di € 1.000.000 per sinistro e annualità assicurativa
Garanzia “Tutela legale”	Danni da interruzione o sospensione di attività	Scoperto 10% con il minimo di € 500	€ 50.000
	Nella forma “tutela legale del proprietario” non sono assicurate: - se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a € 250; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica; - opposizioni a sanzione amministrativa se il valore economico oggetto della sanzione è inferiore a € 500; - vertenze con affittuario, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento, limitatamente ad un caso all'anno con applicazione di un sotto-massimale pari a € 5.000; - controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250, salva la prestazione di consulenza legale telefonica; - controversie o procedimenti per fatti dolosi dell'assicurato. Se l'assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato; - le controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi: • se non esiste una apposita polizza di responsabilità civile; • nel caso di dolo dell'assicurato, se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di responsabilità civile; se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi.		



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia Sinistro Il contraente o l'assicurato deve inoltrare la denuncia del sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza. La stessa deve contenere una completa descrizione dell'evento, delle persone coinvolte, del danno e di quanto altro utile per l'accertamento e la quantificazione di quest'ultimo. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"). Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo. Dopo la denuncia dovranno essere consegnati i documenti espressamente elencati nel Set Informativo, solo se necessari, oltre a quelli ulteriormente e motivatamente richiesti. La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'intermediario assicurativo.
	Assistenza da parte di altre imprese Non sono previste garanzie che prevedano assistenza diretta in convenzione.
	Gestione da parte di altre imprese Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia "tutela Legale" si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. (sede in Verona, via Enrico Fermi, 9/B). La denuncia del sinistro deve essere fatta tempestivamente: • preferibilmente a D.A.S., Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. per telefono al numero verde 800345543 • in alternativa, all'intermediario assicurativo che si attiverà direttamente con D.A.S.. D.A.S. indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia.
	Prescrizione Ai sensi dell'Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Zurich ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo, per le sezioni "incendio e danni ai beni" e "furto", o per comunicare l'eventuale non operatività della polizza per la sezione "danni a terzi". Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte della Compagnia o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le sezioni "incendio e danni ai beni" e "furto", ed entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per la sezione "danni a terzi". Entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto, DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, nei limiti del massimale.



Quando e come devo pagare?

Premio	Se è scelta l'Indicizzazione le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.
Rimborso	In caso di recesso Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
---------------	---

Sospensione	L'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
--------------------	--



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai conduttori di una azienda agricola (con esclusione dell'esercizio di acquacoltura, caccia e pesca) che desiderano assicurare i rischi connessi alla proprietà.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 19,42%, calcolato sul premio lordo.

Come presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private, delle relative norme di attuazione e del codice del consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle Compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 Roma Fax 06.42133206, Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Indice

Glossario

4 di 57

Glossario giuridico valido per la Garanzia Tutela Legale

10 di 57

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie

	Che obblighi ho?	11 di 57
	Quando e come devo pagare?	12 di 57
	Quando comincia e quando finisce la copertura?	13 di 57
	Come posso disdire il contratto?	14 di 57
	Altre informazioni	15 di 57

Sezione 2 - Incendio e Danni ai beni

	Dove e quando vale la copertura?	16 di 57
	Che cosa è assicurato e come?	16 di 57
	Che cosa non è assicurato?	28 di 57
	Cosa fare in caso di Sinistro?	29 di 57
	Come è gestito il Sinistro?	29 di 57

Sezione 3 - Furto

	Dove e quando vale la copertura?	34 di 57
	Che cosa è assicurato e come?	34 di 57
	Che cosa non è assicurato?	37 di 57
	Cosa fare in caso di Sinistro?	38 di 57
	Come è gestito il Sinistro?	39 di 57

Sezione 4 - Danni a terzi

	Dove e quando vale la copertura?	43 di 57
	Che cosa è assicurato e come?	43 di 57
	Che cosa non è assicurato?	45 di 57
	Cosa fare in caso di Sinistro?	46 di 57
	Come è gestito il Sinistro?	47 di 57

Sezione 5 - Tutela Legale

	Che cosa è assicurato e come?	48 di 57
	Che cosa non è assicurato?	50 di 57
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	51 di 57
	Cosa fare in caso di Sinistro?	51 di 57
	Gestione delle prestazioni	52 di 57

Allegato 1: Modelli di denuncia Sinistro	54 di 57
--	----------

Legenda



Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al *Contraente*/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Come posso disdire la Polizza

Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.



Altre informazioni

Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.

Glossario

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di accumulo esterno di acqua.

Allevamento in batteria: allevamento dove gli animali sono rinchiusi in costruzioni metalliche costituite da gabbie poste anche su più piani.

Alpeggio: esercizio del pascolo in montagna dal 30 maggio al 15 settembre.

Animali da cortile: animali di piccola taglia che offrono un sostentamento ad uso personale per l'agricoltore, quali galline, conigli, oche, anatre, tacchini, pavoni e avicoli in genere.

Animali domestici: da compagnia o uso personale dell'Assicurato e dei suoi familiari quali cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

Annualità assicurativa: si intende il periodo dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; computer e apparecchiature relative, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti videocitofonici e di *allarme*. Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets che fanno parte del *Contenuto*.

Arnie: Colonie di api domestiche e relativi ricoveri artificiali.

Asfissia: Impedimento della respirazione causato da insufficiente ossigenazione, non dovuto a cause meccaniche, patologie o affogamento.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di *Assicurazione*, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.

Attrezzature: attrezzi, utensili e relativi ricambi.

Atto di terrorismo: l'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Azienda Agricola: l'insieme dei *Fabbricati*, dei terreni, dei fondi e degli *Alpeggi*, anche se separati l'uno dall'altro, comprese le eventuali *Strutture collegate*, di proprietà dell'Assicurato e identificati in *Polizza*, destinati all'esercizio di Azienda agricola gestita da terzi.

Bestiame: animali da allevamento quali bovini, bufalini, equini, suini, caprini, ovini, avicunicoli, struzzi.

Cani da lavoro: cani impiegati in attività da pastore, bovaro, guardia, caccia.

Colpo d'ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi,

lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenuto:

mobilio e arredamento in genere delle abitazioni, degli uffici, dell'agriturismo e degli impianti sportivi, ricettivi e ricreativi; Escluso *Valori, Preziosi*, raccolte e collezioni, quadri e oggetti d'arte, pellicce, tappeti, arazzi, oggetti e servizi di argenteria, *Animali da cortile* e tutto quanto previsto alla voce "*Fabbricato*", "*Macchinari*" "*Attrezzature*", "*Macchine agricole*".

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di *Assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danni materiali e diretti: danni inerenti alla materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno stimato: Il *Danno* senza tener conto delle condizioni tutte di *Polizza*.

Danno indennizzabile o risarcibile: il *Danno stimato* al netto di *Scoperti, Franchigie, Limiti* e condizioni tutte di *Polizza* che spetta all'avente diritto.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *Esplosione*;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricato: complesso di edifici costituiti da abitazioni, uffici, cantine, granai, tinaie, depositi, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie, sili, stalle, fienili, *Serre*, nonché le dipendenze di qualsiasi destinazione e le strutture agrituristiche purché pertinenti all'*Azienda Agricola*.

Sono compresi:

- recinzioni, cancellate, cancelli, le insegne, tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione situati all'interno degli edifici e/o nelle aree recintate esterne di pertinenza dell'*Azienda Agricola* quali, a titolo di esempio: *Serramenti* e infissi, impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, impianti di prevenzione e di *allarme, idrici*, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e di trasporto e ogni altro impianto o installazione considerati fissi per natura e destinazione;
- *Impianti solari termici*;
- affreschi e statue entrambi senza valore artistico;
- strutture portanti delle tende solari fissate all'edificio.

Sono esclusi:

- l'area ove sorge l'edificio;
- i muri di contenimento a condizione che non siano anche fondazioni degli edifici o comunque indispensabili alla realizzazione degli stessi;
- gli impianti eolici e gli *Impianti fotovoltaici*;
- tutto quanto previsto alla voce "*Contenuto*", "*Macchinari*" "*Attrezzature*", "*Macchine agricole*".

Fenomeno elettrico: l'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Forze dell'ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.

Franchigia: L'importo prestabilito che in caso di *Sinistro* viene detratto dal *Danno stimato*, determinato a termini di contratto, e che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Gelo: abbassamento della temperatura sotto il punto di congelamento (0 °C).

Impianto di allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'Impianto.

Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici. L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.

Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del *Fabbricato*, del *Contenuto* e delle *Attrezzature*, per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le tubazioni di adduzione dell'acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso. Sono compresi anche i circuiti di mandata e ritorno degli *impianti solari termici*.

Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari, scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.

I.N.A.I.L.: l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerate *Incendio* le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Compagnia* all'Assicurato in caso di *Sinistro*.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, non classificabili come "*Esplodenti*" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di Infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme vigenti al momento dell'evento.

Inondazione/Alluvione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini;

l'*Inondazione* si caratterizza come esteso *Allagamento* provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;

per *Alluvione* si intende una fattispecie più specifica di *Inondazione* provocata da piogge eccezionali.

I.N.P.S.: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Intermediario assicurativo: persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli *Intermediari*

assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Limite di Indennizzo:

- **Limite di Indennizzo:** la somma massima dovuta dalla *Compagnia* all'Assicurato, in caso di *Sinistro*. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'Assicurato.
- **Limite di Risarcimento:** la somma massima dovuta dalla *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, al danneggiato o all'Assicurato ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'Assicurato.

Quando è specificato in *Polizza* che il **Limite di Indennizzo** è prestato per una *Annualità assicurativa*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i *Sinistri* verificatisi durante la stessa *Annualità assicurativa*.

Lucernario: apertura nel *Tetto* di un edificio dotata di un apposito *Serramento* con vetrata per dare luce agli ambienti sottostanti.

Macchinari: mezzi di sollevamento, pesa, impianti di mungitura, di vinificazione e di irrigazione, essiccatoi e altri impianti di pertinenza dell'attività agricola e quant'altro di simile utilizzato nell'attività agricola.

Escluso tutto quanto previsto alla voce "*Fabbricato*", "*Contenuto*" "*Attrezzature*", "*Macchine agricole*".

Macchine agricole: *Macchine agricole* immatricolate e non immatricolate così come definite dall'art.57 e seguenti del Codice della strada e successive modificazioni.

Escluso tutto quanto previsto alla voce "*Fabbricato*", "*Contenuto*", "*Attrezzature*", "*Macchinari*".

Massimale: la somma massima rimborsabile dalla *Compagnia* per ogni *Sinistro*. Quando è specificato in *Polizza* che il **Massimale** è prestato per una *Annualità assicurativa*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i *Sinistri* verificatisi durante la stessa *Annualità assicurativa*. Quando è specificato in *Polizza* un **Massimale** per persona, questo è da intendersi unico per il soggetto infortunato e i relativi aventi diritto.

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Onda sonora: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Periodo di Assicurazione: il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'Assicurato, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del Codice Civile art. 1892 e seguenti.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Premio imponibile: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'Assicurazione escluse le imposte.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in *Polizza* incluse:

- quelle distaccate temporaneamente presso altre Strutture ricettive, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*;
- quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il **Premio** assicurativo all'*I.N.A.I.L.* ricada ai sensi di Legge sui soggetti diversi dall'Assicurato;
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti e apprendisti;
- familiari coadiuvanti;
- contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi;
- contratto a tempo parziale/part time di durata superiore a 3 mesi;

- i lavoratori a chiamata/intermittenti, lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 3 mesi;
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto "a voucher"), nonché eventuali altri soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato.

Non rientrano comunque nella definizione *Prestatori di Lavoro*:

- **gli appaltatori/subappaltatori e i loro *Prestatori di lavoro*;**
- **i liberi professionisti di cui si avvale l'Assicurato;**
- **i dipendenti di agenzie di somministrazione lavoro.**

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo rischio assoluto: forma di *Assicurazione* che non impone la coincidenza tra il valore assicurato e quello a nuovo dei beni garantiti, in base alla quale l'*Indennizzo* può essere erogato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della *Regola proporzionale*.

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.

Regola proporzionale: (prevista dall'art.1907 del Codice Civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del *Sinistro* risulta superiore a quello dichiarato nella *Polizza*. In questo caso, l'*Indennizzo* che spetta all'Assicurato non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del *Sinistro*.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Scasso: forzatura o rottura di *Serramenti*, serrature e/o di mezzi di chiusura dei Locali.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo indicato in forma percentuale sull'ammontare del *Danno stimato*, che l'Assicurato tiene a suo carico, per il quale la *Compagnia* non riconosce l'*Indennizzo* o il *Risarcimento*

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e impianti per eccesso o difetto di pressione. **Gli effetti del Gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio o Implosione.**

Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.

Serre: manufatti fissi ancorati a fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, aventi strutture portanti in ferro e/o cemento armato e copertura in vetro o materiale plastico rigido o in film. Sono escluse le coltivazioni in genere e i relativi impianti coltivi.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.

Struttura collegata: distacco dell'*Azienda agricola* ubicato in comune diverso dalla sede principale, costituito da *Fabbricati* per lo svolgimento di attività pertinenti o complementari all'*Azienda* stessa. Sono altresì compresi i relativi terreni e fondi.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo:

- per il *Fabbricato*, il costo di ricostruzione a nuovo di un *Fabbricato* con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il *Contenuto*, *Macchinari*, *Attrezzature*, *Macchine Agricole*, il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per uso e qualità.

Valore Intero: forma di *Assicurazione* che impone la coincidenza tra il valore assicurato e quello a nuovo dei beni garantiti. In difetto viene applicata, a carico dell'*Assicurato*, la *Regola proporzionale* prevista dall'articolo 1907 Codice Civile.

Valore Totale: vedi definizione di **Valore Intero**.

Valori: denaro, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all'attività dichiarata in *Polizza*.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Glossario giuridico valido per la Tutela Legale

Arbitrato: E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Contravvenzione: E' una tipologia di *Reato* punita con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno da responsabilità extracontrattuale: E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a Cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto: E' una tipologia di *Reato* più grave della *Contravvenzione*, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- *Delitto* colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- *Delitto* preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- *Delitto* doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un *Delitto*.

Il *Delitto* è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al *Diritto civile*, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Fase stragiudiziale: E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'*Arbitrato*, la conciliazione paritetica.

Reato: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in *Contravvenzioni* e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa: Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (*Sanzione amministrativa pecuniaria*) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una *Sanzione amministrativa* può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

Spese di giustizia: Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Spese di soccombenza: Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce *Diritto civile*).

DAS: L'impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona - Via Enrico Fermi, 9/b – Telefono 045/8378901 – Fax 045/8351023, alla quale la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri per la Garanzia Tutela legale a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N° 209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164,

Spese peritali: Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Data ultimo aggiornamento: 01 Novembre 2022

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie

Avvertenza

si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente/Assicurato.

Che obblighi ho?



1.1 Dichiarazioni del Contraente

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono indicare alla *Compagnia* tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del *Rischio*. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.

Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il *Contraente* o l'*Assicurato* conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all'*Indennizzo*. In questo caso, la *Compagnia* ha diritto a chiedere l'annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al *Contraente* entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il *Sinistro* si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la *Compagnia* non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la *Compagnia* ha diritto a trattenere il *Premio* convenuto per il primo anno e ai *Premi* relativi al *Periodo di Assicurazione* in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento;
- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla *Compagnia* di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di *Sinistro*, di pagare un *Indennizzo* ridotto. Nello specifico, la *Compagnia* può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un *Sinistro* la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.).

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:

- alle informazioni rilasciate dal *Contraente* e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
- al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

1.2 In caso di Aggravamento del Rischio

L'*Assicurato/Contraente* deve avvisare immediatamente la *Compagnia* se, durante il contratto, **sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l'evento dannoso si verifichi** (cd. aggravamento del *Rischio*), come ad esempio una variazione dell'attività esercitata o il trasferimento in altra ubicazione nel corso del contratto.

La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). La *Compagnia*, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di *Assicurazione*.

La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

1.3 Buona fede

Se le **inesattezze e omissioni** descritte ai punti precedente (1.2 e 1.3) **non riguardano le caratteristiche essenziali e durevoli del *Rischio* e il *Contraente/Assicurato* ha agito in buona fede, senza dolo o colpa grave**, il *Contraente/Assicurato* mantiene per intero il diritto all'*Indennizzo* ma la *Compagnia* ha il diritto di percepire l'incremento di *Premio* corrispondente al maggior *Rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.4 In caso di diminuzione del Rischio

Si ha diminuzione del *Rischio* quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un *Sinistro* diminuisce.

Anche in questo caso è necessaria la **comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Compagnia o posta elettronica certificata (PEC)**, che procederà alla riduzione del *Premio* a decorrere dalla scadenza del *Premio* o dalla rata di *Premio* successiva alla comunicazione.

La *Compagnia* rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall'art. 1897 del Codice Civile.

1.5 Assicurazione per conto altrui

Se l'*Assicurazione* viene stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* spettano al *Contraente*, con l'eccezione di quegli obblighi che, per loro natura, possono essere assolti solo dall'*Assicurato* come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

1.6 Altre assicurazioni

Il *Contraente* deve avvisare per iscritto l'*Intermediario assicurativo* dell'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso *Rischio*, così come previsto dall'art.1910 del Codice Civile – “Assicurazione presso diversi assicuratori”.

In caso di *Sinistro*, la denuncia deve essere inviata a tutte le *Compagnie* indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.

Se il *Contraente* è una persona fisica e l'*Assicurato* è un soggetto diverso dal *Contraente*, l'obbligo è esteso anche all'*Assicurato*.

Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la *Compagnia* può rifiutare l'*Indennizzo*.

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* sono tenuti a richiedere a ciascuno degli assicuratori l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali *Indennizzi*, escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.

Quando e come devo pagare?



1.7 Pagamento del Premio

Il *Contraente* deve pagare il *Premio* alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.

Il *Premio* deve essere pagato all'*Intermediario assicurativo* che gestisce la *Polizza* al momento della firma del contratto.

Il *Premio* può essere pagato in un'unica soluzione anticipata, oppure frazionato in più rate.

Il *Premio* o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di *Premio* si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla *Compagnia* o dall'*Intermediario assicurativo* che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il *Premio* deve sempre essere pagato per intero in base alla durata del contratto stabilita, **anche se è stato previsto il pagamento frazionato in più rate**.

Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

1.8 Indicizzazione

Se espressamente indicato in *Polizza*, la *Compagnia* procede in occasione di ogni scadenza annuale, all'adeguamento dei valori in base all'indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica.

L'indicizzazione si applica a:

- *Premi*;
- somme assicurate;
- *Massimali*;
- limiti di garanzia, quali *Franchigie*, *Limiti di Indennizzo* o limiti di *Risarcimento*, se espressi in Euro.

Il calcolo è effettuato nel modo che segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza annuale della *Polizza* si considera l'indice FOI del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa in diminuzione, se non c'è differenza non ci sarà alcuna variazione.

L'indicizzazione non si applica alla garanzia "Tutela legale".

1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

1.10 Decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente alla data indicata in *Polizza*.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Rimangono valide le scadenze successive e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - "Mancato pagamento del *Premio*".

1.11 Durata del contratto

L'*Assicurazione* può avere le seguenti durate, a scelta del *Contraente*:

- annuale:** il contratto ha durata di 1 anno solare e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza **il contratto si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- annuale più frazione:** il contratto ha validità per l'intero *Periodo di Assicurazione* sottoscritto (anno intero più frazione). Alla scadenza, **la *Polizza* si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- poliennale:** il contratto ha durata di più anni e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza **la *Polizza* si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire.

Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).

Il *Contraente* ha la facoltà di disdire il contratto nelle modalità indicate nel capitolo successivo 'Come posso disdire il contratto?'.



Come posso disdire il contratto?

1.12 Disdetta del contratto

Il *Contraente* o la *Compagnia* possono inviare disdetta al contratto **comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza.**

Il *Contraente* che vuole inviare disdetta deve comunicarlo al proprio *Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia* tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Per i contratti di durata annuale più frazione il *Contraente* può disdire il contratto alla sola scadenza annuale.

Per i contratti di durata poliennale il *Contraente*:

- può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del *Premio*, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la *Compagnia* gli ha riconosciuto una riduzione del *Premio*.

Se il contratto si è già rinnovato a seguito della scadenza originaria, **la disdetta deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della scadenza annuale successiva.**

In mancanza di disdetta, da parte del *Contraente* o della *Compagnia*, mediante lettera raccomandata spedita o posta elettronica certificata (PEC) inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, **il contratto è prorogato di un anno e così successivamente, se indicato in Polizza.**

1.12.1 Modifica del Premio e/o della Polizza alla scadenza e rinnovo del contratto

Fermo quanto previsto dall'art. 1.8 "Indicizzazione" (se operante), è facoltà della *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario assicurativo*, comunicare al *Contraente* mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - nuove proposte di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* (quali, a titolo meramente esemplificativo: *Massimali*, limiti, *Scoperti*, *Franchigie*) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo.

In tali casi il semplice pagamento del *Premio* entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, varrà quale espressione della volontà del *Contraente* di accettare la nuova proposta, a fronte della quale verrà rilasciata relativa quietanza.

Il *Contraente* avrà la facoltà di non accettare le nuove proposte di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità per il *Contraente* di dare disdetta.

In assenza di una nuova proposta di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* di cui al presente articolo, oppure di disdetta da parte di una delle parti, resta fermo quanto previsto dall'art. 1.7 "Pagamento del *Premio*", dall'art. 1.10 "Decorrenza della garanzia" e dall'art. 1.12 "Disdetta del contratto".

1.13 Recesso in caso di Sinistro

Il *Contraente* o la *Compagnia* possono recedere dal contratto dopo ogni *Sinistro* **e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, con un preavviso di 30 giorni.**

Il diritto di Recesso può essere esercitato per l'intera *Polizza*.

Il *Contraente* che vuole esercitare **il diritto di Recesso deve comunicarlo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla Compagnia o al proprio Intermediario assicurativo.**

La *Compagnia* **provvederà entro 15 giorni** a rimborsare la parte di *Premio* pagata e non goduta dalla data di efficacia del Recesso al netto delle imposte.

In presenza di una clausola di vincolo, il *Contraente* non potrà esercitare il diritto di Recesso in corso di contratto.



1.14 Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche del contratto **devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto** su apposito documento della *Compagnia*.

1.15 Legge applicabile e foro competente

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto valgono le norme di legge di volta in volta applicabili. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l'*Intermediario assicurativo* a cui è assegnato il contratto.

1.16 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *Polizza* possono essere esercitati solo dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.17 Colpa grave

I danni garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:

- del *Contraente* o dell'*Assicurato* e/o dei loro familiari conviventi;
- delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge.

1.18 Accesso all'area clienti riservata

A seguito della conclusione del contratto, il *Contraente* potrà richiedere le credenziali per accedere all'area clienti riservata presente sul sito di Zurich, per poter consultare la propria posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso saranno rilasciate solo su specifica richiesta del *Contraente*, per garantire una consultazione sicura. Per ottenerle, è possibile collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo, il *Contraente* avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area riservata.

Sezione 2

Incendio e Danni ai beni



Dove e quando vale la copertura?

2.1 Validità Territoriale

L'Assicurazione è prestata per l'*Azienda Agricola* assicurata, ubicata nel *Territorio italiano*, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.

2.2 Validità Temporale

L'Assicurazione è prestata per gli eventi accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione.



Che cosa è assicurato e come?

2.3 Oggetto dell'assicurazione

È assicurato l'*Indennizzo* dei *Danni materiali e diretti* alle "Cose assicurate" nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate* che siano conseguenza degli "Eventi assicurati", delle "Altre garanzie assicurate", delle "Garanzie aggiuntive" e delle "Garanzie Premium" specificatamente richiamate in *Polizza*.

L'Assicurazione è prestata a condizione che i *Fabbricati dell'Azienda Agricola* siano costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del *Tetto* in materiali *Incombustibili*.

Sono ammessi materiali combustibili nei rivestimenti, coibentazioni, *Solai*, pavimentazioni, soffittature e strutture portanti del *Tetto*.

Nelle pareti esterne e nella copertura del *Tetto* è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici.

Per le *Serre* sono tollerati materiali combustibili limitatamente alla sola copertura del *Tetto*.

L'Assicurazione è estesa ai *Fabbricati* aventi caratteristiche costruttive difformi da quanto sopra specificato nei limiti del 10% della *Somma assicurata* per il *Fabbricato* con il massimo di € 50.000.

2.3.1 Valore a nuovo

Relativamente alle "Cose assicurate": *Fabbricato*, *Contenuto*, *Macchinari*, *Attrezzature*, *Macchine Agricole*, l'Assicurazione è prestata per il *Valore a nuovo*.

2.4 Cose assicurate

Fabbricato

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, i *Fabbricati* dell'*Azienda Agricola*.

Contenuto

Si assicura, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*, il *Contenuto* dell'Agriturismo situato nell'*Azienda Agricola*.

Premesso che le somme assicurate per il *Contenuto* sono riferite all'ubicazione principale e alle eventuali *Strutture Collegate* indicate in *Polizza*, la *Compagnia* non applicherà all'*Indennizzo* la *Regola proporzionale* di cui all'art 1907 del Codice Civile – *Assicurazione parziale*, nel caso in cui la somma assicurata per il "Contenuto" risulti complessivamente sufficiente.

Bestiame e Arnie

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*, il *Bestiame* e le *Arnie* ovunque collocati, sottotetto o all'aperto, entro i confini dell'*Azienda Agricola*, sui pascoli compreso l'*Alpeggio*, sulle strade che ivi conducono, presso fiere o mercati.

L'Assicurazione vale unicamente per gli allevamenti che producono reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

Sono esclusi: cavalli da corsa e da concorso, animali da pelliccia e Allevamenti in batteria.

Premesso che le somme assicurate per *Bestiame e Arnie* sono riferite all'ubicazione principale e alle eventuali *Strutture Collegate* indicate in *Polizza*, la *Compagnia* non applicherà all'*Indennizzo* la *Regola proporzionale* di cui all'**art 1907 del Codice Civile – Assicurazione parziale**, nel caso in cui la somma assicurata per "*Bestiame e Arnie*" risulti complessivamente sufficiente.

Macchinari e Attrezzature

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*, i *Macchinari* e le *Attrezzature* ovunque collocate, sottotetto o all'aperto, entro i confini dell'*Azienda Agricola*.

Premesso che le somme assicurate per *Macchinari e Attrezzature* sono riferite all'*Ubicazione* principale e alle eventuali *Strutture Collegate* indicate in *Polizza*, la *Compagnia* non applicherà all'*Indennizzo* la *Regola proporzionale* di cui all'**art 1907 del Codice Civile – Assicurazione parziale**, nel caso in cui la somma assicurata per "*Macchinari e Attrezzature*" risulti complessivamente sufficiente.

Macchine agricole

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, le *Macchine agricole* all'interno dell'*Azienda agricola* e anche all'esterno, purché nel *Territorio italiano*.

2.5 Eventi assicurati

- *Incendio*;
- fulmine, intendendosi la sola azione meccanica dello stesso, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
- *Scoppio, Esplosione (esclusi ordigni esplosivi) e Implosione*;
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- *onda sonica*;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- urto di veicoli stradali o di natanti in transito su strada pubblica o a questa equiparata, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio**;
- fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di *Apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da guasto accidentale degli impianti stessi, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, oppure sviluppatasi da eventi garantiti dalla presente Sezione "*Incendio e Danni ai beni*", se e in quanto assicurati;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**;
- guasti provocati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati.

2.6 Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati

Fermo quanto previsto ai capitoli 2.3 "Oggetto dell'Assicurazione" e 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in *Polizza* per l'Ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate* e con le regole, i *Limiti di Indennizzo*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

2.6.1 Danni da acqua

La garanzia comprende i danni derivanti da fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, *Occlusione* o guasto accidentale dell'*Impianto idrico* installato nel *Fabbricato*.

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi:

- i danni alle "*Cose assicurate*" nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo;

- le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.

Questa garanzia prevede la *Franchigia* di € 300 per *Sinistro*.

Relativamente ai Danni derivanti da *Occlusione* degli Impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane, causata da accumulo di neve o grandine, la garanzia prevede un limite massimo di *Indennizzo* di € 5.000 a *Primo rischio assoluto* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

2.6.2 Fenomeno elettrico

La garanzia comprende i danni causati da *Fenomeno elettrico* a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici e elettronici rientranti alle voci *Fabbricato*, *Contenuto*, *Macchinari* e *Attrezzature*.

Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- alle *Apparecchiature elettroniche*;
- a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- causati da usura, corrosione, logorio;
- riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- agli impianti di irrigazione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti a difetti noti all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*;
- a *Macchinari* e *Attrezzature* posti all'aperto.

Questa garanzia prevede la *Franchigia* di € 250 per *Sinistro* e il limite massimo di *Indennizzo* € 2.500 a *Primo rischio assoluto* per *Annualità assicurativa*.

2.6.3. Elettronica

2.6.3.1 Danni diretti

La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata i *Danni materiali e diretti* alle *Apparecchiature elettroniche* relative all'*Azienda Agricola*, a causa di:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei *Prestatori di lavoro*;
- traboccamento, *Rigurgito* o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
- *Inondazione*, *Alluvione*, *Allagamento*, *Gelo*, valanghe, neve, ghiaccio.

2.6.3.2 Supporti di dati - maggiori costi

In caso di *Sinistro* indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati, la garanzia comprende il rimborso delle spese documentate e effettivamente sostenute per la ricostituzione delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.

La garanzia è prestata a condizione che le suddette attività siano effettuate entro 120 giorni dalla data di accadimento del *Sinistro*.

Sono esclusi i costi dovuti ad errata registrazione o cancellazione, a smagnetizzazione.

La garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto*, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata della garanzia Elettronica.

2.6.3.3 Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori elettronici, la garanzia comprende le spese necessarie per il ripristino dei programmi operativi e dei programmi applicativi e/o personalizzati.

La garanzia Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.) prevede il *Limite di Indennizzo* di € 2.500 a *Primo rischio assoluto per Sinistro e Annualità assicurativa*.

2.6.3.4 Esclusioni valide per tutta la garanzia “Elettronica”

Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati con dolo del *Contraente* o dell’*Assicurato*;
- da eventi assicurati dalle garanzie “*Incendio e Danni ai beni*” e “*Furto*”;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- dovuti a difetti noti all’*Assicurato* all’atto della stipulazione della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- dovuti a mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade e altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.

La garanzia prevede:

- la *Franchigia* di € 250 per *Sinistro*;
- il *Limite di Indennizzo* di € 2.500 per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

2.6.4 Rottura lastre

La garanzia comprende i *Danni materiali e diretti* conseguenti a *Rottura accidentale di lastre* di pertinenza dei *Fabbricati* dell’*Azienda Agricola*.

Sono esclusi i danni:

- che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori per i quali è richiesta la prestazione di operai;
- ai *Lucernari* e alle *Serre*;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- dolosi ad opera di terzi;
- da *Furto* e tentato *Furto*;

La garanzia è prestata solo se è assicurato il *Fabbricato*.

La garanzia prevede:

- la *Franchigia* di € 250 per *Sinistro*;
- il limite massimo di *Indennizzo* di € 5.000 a *Primo rischio assoluto per Sinistro e Annualità assicurativa*.

2.6.5 Indennità aggiuntiva

La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un *Sinistro* indennizzabile ai termini della sezione “*Incendio e Danni ai beni*” per:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento delle “*Cose assicurate*”, escluso il *Fabbricato*;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all’*Assicurato*.

Se la ricostruzione o il ripristino del *Fabbricato* devono rispettare le “*Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*” vigenti al momento del *Sinistro*, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. **Tale condizione non si applica per i *Fabbricati* non rispondenti alle “*Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.**

La garanzia prevede il *Limite di Indennizzo* pari al **10% dell’importo liquidato per i *Danni materiali e diretti* per “*Fabbricato*” e “*Contenuto*”, con il massimo di € 10.000 a *Primo rischio assoluto per Annualità assicurativa*.**

2.6.6 Demolizione e sgombero

La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del *Sinistro*, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.

Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre escluse le spese per la bonifica delle parti di *Fabbricato* che non siano state direttamente danneggiate.

La garanzia opera a condizione che il *Sinistro* sia indennizzabile ai termini della presente sezione.

La garanzia prevede:

- lo *Scoperto* del 10% con minimo € 500 per *Sinistro*;
- il *Limite di Indennizzo* pari a 10% dell'*Indennizzo* liquidato, con un minimo di € 250 e un massimo di € 250.000 a *Primo rischio assoluto* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

2.6.7 Danni da dispersione di liquidi alimentari

La garanzia comprende il danno per la dispersione dei liquidi alimentari derivanti dalla rottura accidentale dei relativi contenitori.

Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi:

- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 200 litri;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia prevede:

- la *Franchigia* di € 500 per *Sinistro*;
- il limite massimo di *Indennizzo* di € 50.000 a *Primo rischio assoluto* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

2.6.8 Macchinari e Attrezzature Presso Terzi

La garanzia comprende i danni ai *Macchinari* e alle *Attrezzature* assicurate che si trovino temporaneamente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere, **conseguenti agli “Eventi assicurati” del capitolo “Che cosa è assicurato e come?”**

La garanzia prevede il *Limite di Indennizzo* pari al **10% della somma assicurata a *Primo rischio assoluto* per singole “Cose assicurate” interessate da *Sinistro*.**

2.6.9 Danni alle recinzioni

La garanzia comprende i *Danni materiali e diretti*, causati da animali selvatici, alle recinzioni di carattere permanente installate a protezione delle colture dell'*Azienda Agricola*, inclusi gli eventuali dispositivi dissuasori e i cancelli.

La garanzia è prestata esclusivamente per le installazioni realizzate in rispetto delle norme e disposizioni degli Enti preposti.

La garanzia prevede:

- la *Franchigia* di € 500 per *Sinistro*;
- il *Limite di Indennizzo*, a *Primo rischio assoluto*, di € 1.500 per *Sinistro* e di € 3.000 per *Annualità assicurativa*.

2.6.10 Asfissia del Bestiame

La garanzia comprende il danno da morte del *Bestiame* per *Asfissia* causata:

- da mancato od anormale funzionamento degli impianti di condizionamento, riscaldamento e ventilazione a servizio dell'allevamento, anche se dovuti a mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica;
- quale conseguenza diretta di quanto indicato degli “Eventi coperti”.

La garanzia è prestata a condizione che:

- gli impianti di cui sopra siano provvisti di gruppo elettrogeno ad avviamento automatico in grado di garantirne la ventilazione per almeno 5 ore;
- il gruppo elettrogeno di cui alla linea precedente sia sottoposto settimanalmente a prova di funzionalità;
- esista un avvisatore ottico acustico che comunichi le anomalie di funzionamento degli impianti al personale costantemente presente nell'ambito dell'*Azienda Agricola*;
- nelle ore notturne, nei giorni festivi e comunque quando non vi sia personale nell'allevamento, gli allarmi sopra citati siano rimandati al presidio fisso o al personale sempre reperibile.

Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da usura, deterioramento, corrosione e mancata manutenzione degli impianti;
- derivanti da difetti di materiale, di progettazione e di costruzione degli impianti.

La garanzia prevede:

- **Scoperto del 20% con il minimo di € 1.000 per Sinistro;**
- **il Limite di Indennizzo di € 50.000 euro a Primo rischio assoluto per Annualità assicurativa.**

2.6.11 Folgorazione del Bestiame

La garanzia comprende il danno da morte del *Bestiame* assicurato, per folgorazione causata da guasti delle apparecchiature o impianti elettrici.

La garanzia è prestata a condizione che tali apparecchiature e impianti siano efficacemente collegati ad un impianto di messa terra.

2.6.12 Anticipo indennizzi

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* anticipa un importo pari al 50% dell'ammontare del presunto *Indennizzo a condizione che*:

- l'*Assicurato* abbia adempiuto a quanto previsto nel capitolo “Cosa fare in caso di sinistro?”;
- l'*Assicurato* ne faccia esplicita richiesta;
- siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione dei beni danneggiati o distrutti dal *Sinistro*;
- il presunto *Indennizzo* sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a € 50.000;
- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità del danno.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 250.000.

2.6.13 Incendio del patrimonio arboreo

La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per reimpiantare piante ed arbusti, di proprietà dell'*Azienda Agricola*, danneggiati a seguito di *Incendio* dei *Fabbricati* assicurati.

La garanzia è prestata esclusivamente:

- per piante ed arbusti posti a non più di 30 metri dai *Fabbricati* assicurati;
- se il rimpiazzo è avvenuto entro 12 mesi dalla data di accadimento dell'evento.

La garanzia prevede il *Limite di Indennizzo* di € 10.000 *Primo rischio assoluto per Sinistro e Annualità assicurativa*.

2.6.14 Danni da dispersione di combustibile

La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli apparati di riscaldamento o di condizionamento posti a servizio dei *Fabbricati*.

Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi:

- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità superiori a 500 kg;

La garanzia prevede:

- la *Franchigia* di € 250 per *Sinistro*;
- il limite massimo di *Indennizzo* di € 2.500 a *Primo rischio assoluto per Sinistro e per Annualità assicurativa*.

2.7 Garanzie Aggiuntive (a pagamento)

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza* e per le somme o i *Massimali* specificati per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

2.7.1 Ricorso terzi

La *Compagnia* risponde delle somme che l'*Assicurato*, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per *Danni materiali e diretti* causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari **derivanti da Sinistro** **indennizzabile ai termini di Polizza**.

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, sia conviventi che non, nonché ogni altro parente e/o affine se con questi convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

A seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia "Ricorso terzi" ed entro il sottolimito del 10% del *Massimale* assicurato, la presente garanzia estesa ai danni derivanti da:

- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Le spese giudiziali sono a carico della *Compagnia* entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall'art. 1917 del Codice civile.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Intermediario assicurativo delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La *Compagnia* ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque *Transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle operazioni citate, e le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.8 Garanzie Premium (a pagamento)

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

Fermo quanto previsto ai capitoli 2.3 "Oggetto dell'Assicurazione" e 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in *Polizza* e con le regole, i *Limiti di Indennizzo*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

2.8.1 Fenomeno Elettrico (in aggiunta al limite della garanzia 2.6.2 del paragrafo "Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati")

Il *Limite di Indennizzo* della garanzia *Fenomeno elettrico* previsto dalle "Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati" si intende elevato della somma indicata in *Polizza*.

Questa estensione di garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto*.

2.8.2 Elettronica (in aggiunta al limite della garanzia 2.6.3 del paragrafo "Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati")

Il *Limite di Indennizzo* della garanzia *Elettronica* previsto dalle "Altre garanzie, ed eventi sempre assicurati" si intende elevato della somma indicata in *Polizza*.

Questa estensione di garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto*.

2.8.3 Spese di ricerca, riparazione e ripristino

In caso di fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, *Occlusione* o guasto accidentale degli *Impianti idrici* installati nel *Fabbricato*, la garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per:

- la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto;
- la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua;
- il ripristino delle parti di *Fabbricato* danneggiate.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera t) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre escluse le spese sostenute per:

- i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
- gli *Impianti idrici* interrati o esterni al *Fabbricato*;
- gli *Impianti idrici* per irrigazione, vasche e piscine;
- le spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del *Fabbricato*.

La garanzia prevede la *Franchigia* e il *Limite di Indennizzo per Sinistro e Annualità assicurativa* indicati in *Polizza*.

2.8.4 Rottura impianti da Gelo

La garanzia è estesa ai Danni alle “Cose assicurate” a seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura degli *Impianti idrici* per effetto di *Gelo*.

È compreso il rimborso delle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, così come previste dalla garanzia 2.8.3 “Spese di ricerca, riparazione e ripristino” e entro i relativi limiti indicati in *Polizza* per tale garanzia.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera f) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dagli *Impianti idrici* interrati o installati all’esterno del *Fabbricato*;
- derivanti da rottura degli *Impianti idrici* posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *Limite di Indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.8.5 Eventi Sociopolitici

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* arrecati alle “Cose assicurate” da atti di danneggiamento volontari e dolosi ad opera di terzi, compresi i *Prestatori di lavoro* dell’Assicurato.

Sono inoltre compresi i *Danni materiali e diretti* causati dall’intervento delle *Forze dell’ordine* in conseguenza di tali eventi.

Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da *Incendio, Esplosione e Scoppio*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10, lettera e) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da *Atti di terrorismo* e atti di sabotaggio;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle “Cose assicurate” per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- da imbrattamento e deturpamento;
- conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto* o *Rapina* anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e *Serre*;
- a gazebo, dehors, bersò;
- subiti dalle “Cose assicurate” all’aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- da avvelenamento del *Bestiame*.

La garanzia prevede lo *Scoperto* indicato in *Polizza* e il *Limite di Indennizzo* percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata.

2.8.6 Atti di terrorismo

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* alle “Cose assicurate” causati da eventi verificatisi in occasione di *Atti di terrorismo*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera e) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:

- direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;

- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un *Atto di terrorismo*;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle "Cose assicurate".

La garanzia prevede lo *Scoperto* indicato in *Polizza* e il *Limite di Indennizzo* percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata.

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).

In caso di *Recesso* da parte della *Compagnia*, questa rimborsa all'*Assicurato* la quota del *Premio* della presente garanzia indicato in *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. In quest'ultimo caso è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) entro la data in cui ha effetto il *Recesso* della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* di *Polizza*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *Rischio* non corso.

2.8.7 Eventi Atmosferici

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* alle "Cose assicurate" causati da:

- uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, cicloni, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento verificatisi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti e ai *Serramenti* dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di "Cose assicurate" e non, con evidenza di danni riconducibili all'evento atmosferico medesimo.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", lettera d) del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

1) causati da:

- acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti, o da aperture prive di protezione;
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, *Rigurgito* o traboccamento dei sistemi di scarico;
- *Inondazioni e Alluvioni*, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- *Gelo*, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

2) subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e simili installazioni esterne;
- *Serre* e alle altre "Cose assicurate" in esse contenute;
- tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del *Fabbricato*;
- collettori solari e antenne e simili installazioni esterne;
- palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
- gazebo, dehors, bersò;
- fiori, alberi, piante e coltivazioni in genere;
- *Bestiame*, *Arnie*, *Macchine agricole*, *Macchinari* e *Attrezzature* e in generale "Cose assicurate" poste all'aperto ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- fragili quali: *Lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, *Serramenti*, vetrate e *Lucernari* in genere per effetto della grandine.

La garanzia prevede lo *Scoperto* indicato in *Polizza* e il *Limite di Indennizzo* percentuale assoluto da applicarsi a ogni singola somma assicurata.

Fermo il *Limite di Indennizzo* percentuale assoluto sopra indicato, relativamente ai *Fabbricati* aperti da uno o più lati, la garanzia prevede un sottolimito specifico indicato in *Polizza* da applicarsi alle somme assicurate.

2.8.8 Sovraccarico Neve

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* causati alle “Cose assicurate” dal collasso strutturale totale o parziale dei *Fabbricati* a causa del sovraccarico di neve sul *Tetto*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera f) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- da valanghe e slavine;
- da *Gelo*, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- ai *Fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del *Tetto* e alle “Cose assicurate” in essi contenute;
- ai *Fabbricati* in costruzione o ristrutturazione e alle “Cose assicurate” in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del *Sinistro*;
- ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- a *Lucernari*, vetrate e *Serramenti* in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti;
- da scivolamento della copertura del *Fabbricato* non conseguente a crollo del *Tetto*.

La garanzia prevede lo *Scoperto* indicato in *Polizza* e il *Limite di Indennizzo* percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata.

2.8.9 Grandine su fragili

La garanzia è prestata in deroga al paragrafo 2.8.7 “Eventi atmosferici” ed è estesa ai danni causati da *Grandine* a:

- *Serramenti*, vetrate e *Lucernari* in genere;
- *Lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di *Fabbricati* aperti da uno o più lati.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera d) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni alle *Serre* e alle altre “Cose assicurate” in esse contenute.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *Limite di Indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.8.10 Impianto fotovoltaico

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* subiti dall'*Impianto fotovoltaico* espressamente indicato in *Polizza*, al servizio esclusivo dell'*Azienda Agricola* assicurata, a seguito degli eventi assicurati dalla Sezione “Incendio e Danni ai beni” incluse le garanzie aggiuntive e le Garanzie Premium se operanti.

La garanzia è prestata a condizione essenziale che l'*Impianto fotovoltaico* sia stabilmente installato e ancorato alle coperture dei *Fabbricati* dell'*Azienda* stessa.

Sono esclusi i danni agli *Impianti fotovoltaici*:

- non conformi ai requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A) di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/02/2007;
- aventi potenza superiore a quanto indicato in *Polizza*;
- che non siano al servizio esclusivo dell'*Azienda Agricola* assicurata;
- installati su *Fabbricati*:

- adibiti a fienili o depositi di foraggi;
- aventi copertura del *Tetto* realizzata in pannelli sandwich;
- ad un'altezza del filo di gronda inferiore a quattro metri dal suolo.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10, lettera s) del capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre escluse:

- danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore e/o manutentore;
- danni derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- danni derivanti da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- danni derivanti da funzionamento improprio e da esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento.

Questa garanzia è prestata per la somma assicurata indicata in *Polizza* con i *Limiti di Indennizzo*, gli *Scoperti* e le *Franchigie* previsti dalle singole garanzie di *Polizza*.

2.8.11 Terremoto

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* subiti dalle “*Cose assicurate*” per effetto di *Terremoto*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera b) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni:

- causati da *Esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *Terremoto*;
- causati da eruzione vulcanica, *Inondazione*, *Alluvione*, maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *Terremoto* sulle *Cose assicurate*;
- di *Furto*, smarrimento, *Rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- alle *Serre* e alle altre “*Cose assicurate*” in esse contenute;
- alle piante, alle coltivazioni in genere, agli impianti coltivi e ai frutti pendenti;
- ai *Fabbricati* inagibili o privi di manutenzione ordinaria e straordinaria o con lesioni preesistenti al momento del *Sinistro* nonché alle altre “*Cose assicurate*” ivi contenute;
- a *Fabbricati* aventi strutture portanti verticali difformi da quanto indicato in *Polizza*, nonché alle altre “*Cose assicurate*” ivi contenute.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo *Sinistro*”, purché avvenuti nel *Periodo di Assicurazione*.

La garanzia prevede la *Franchigia* per ciascun *Sinistro* indicata in *Polizza*.

Per ciascun *Fabbricato* e per le altre “*Cose assicurate*” ivi contenute si applica il *Limite di Indennizzo* indicato in *Polizza* in base alle caratteristiche dei *Fabbricati* stessi.

Per le “*Cose assicurate*” all'esterno dei *Fabbricati* si applica il *Limite di Indennizzo* specifico indicato in *Polizza*.

Tali *Limiti di Indennizzo* percentuali si applicano al valore delle singole “*Cose assicurate*” calcolato come indicato al paragrafo “valore delle *Cose assicurate* e determinazione del danno” di cui alla sezione “Cosa fare in caso di *Sinistro*”.

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di *Recesso* da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente garanzia relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), entro la data in cui ha effetto il *Recesso* della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* di *Polizza*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *Rischio* non corso.

2.8.12 Inondazione e Alluvione

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* causati alle “Cose assicurate” **esclusivamente** da *Inondazione* e *Alluvione*.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera b) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni:

- causati da *Allagamento*;
- causati da maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*Inondazione* o dell'*Alluvione* sulle “Cose assicurate”;
- derivanti da *Terremoto ed eruzioni vulcaniche*;
- derivanti da *Atti di terrorismo*;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle Cose all'aperto;
- alle *Serre* e alle altre “Cose assicurate” in esse contenute;
- a fiori, alberi, piante, coltivazioni e impianti coltivi in genere;
- ai *Fabbricati* inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria o con lesioni preesistenti al momento del *Sinistro* nonché alle altre “Cose assicurate” ivi contenute;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle “Cose assicurate”.

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di *Recesso* da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente garanzia relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), entro la data in cui ha effetto il *Recesso* della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* di *Polizza*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Questa garanzia prevede il *Limite di Indennizzo* e la *Franchigia* indicati in *Polizza*.

2.8.13 Allagamento

La garanzia è estesa ai *Danni materiali e diretti* causati alle “Cose assicurate” da *Allagamento* verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
- 2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, di *Impianti Idrici*, igienici e tecnici.

Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.10 “Esclusioni valide per tutte le garanzie”, lettera b) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni:

- a) causati da *Inondazione e Alluvione*;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- d) causati da *Gelo*, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f) alle Cose all'aperto;
- g) alle *Serre* e alle altre “Cose assicurate” in esse contenute;
- h) a fiori, alberi, piante, coltivazioni e impianti coltivi in genere.

Questa garanzia prevede il *Limite di Indennizzo* e la *Franchigia* indicati in *Polizza*.

2.9 Opzione con riduzione di premio

2.9.1 Forma con Franchigia

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

In deroga a quanto indicato nelle garanzie della Sezione “*Incendio e Danni ai beni*”, l'*Assicurazione* è prestata con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza* per qualunque *Sinistro* ad eccezione:

- delle garanzie che prevedono una *Franchigia* o uno *Scoperto* di importo superiore rispetto a quella indicata in *Polizza* per la presente opzione;
- della garanzia “*Ricorso terzi*”.



Che cosa non è assicurato?

In questo capitolo sono specificate le “*Esclusioni*” valide per tutti gli “*Eventi assicurati*” e le garanzie della sezione “*Incendio e Danni ai beni*”, fatto salvo quanto espressamente derogato nelle singole garanzie del capitolo “*Che cosa è assicurato e come?*”.

2.10 Esclusioni valide per tutte le Garanzie

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'*Assicurato* e/o del *Contraente*;
- b) conseguenti a *Inondazioni*, *Alluvioni*, *Allagamenti*, *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno;
- c) conseguenti a crollo e collasso strutturale dei *Fabbricati*, non riconducibili a *Incendio*, *Implosione* ed *Esplosione*;
- d) conseguenti a uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi e sommosse; atti di danneggiamento volontari e dolosi, di *Terrorismo* o di sabotaggio; occupazione militare, invasione;
- f) causati da *Gelo*, *Colpo d'ariete*, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamento, *Rigurgito* e *Occlusione* dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- g) indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle *Cose*;
- h) da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle “*Cose assicurate*”, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad *Incendio*, fulmine, *Scoppio*, *Esplosione*;
- j) derivanti da sostanze esplosive detenute dall'*Assicurato*;
- k) causati da *Scoppio*, *Implosione* e *Esplosione*, determinati da usura, corrosione o difetto dei materiali;
- l) conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto*, *Rapina* o *Scippo* anche solo tentati, a eccezione di quelli da *Incendio*, *Esplosione*, *Implosione* o *Scoppio*;
- m) di smarrimento, *Furto* o *Rapina* delle “*Cose assicurate*”, anche se avvenuti in occasione degli “*Eventi assicurati*”;
- n) subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell'area di pertinenza aziendale;
- o) subiti da *Macchinari*, *Attrezzature* e *Macchine agricole* in leasing qualora già coperti da apposita *Assicurazione*;
- p) alle piante, alle coltivazioni in genere, inclusi gli impianti coltivi e i frutti pendenti;
- q) agli allevamenti industriali o che comunque producano reddito diverso dal reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986;
- r) agli *Allevamenti in batteria*;
- s) subiti dagli *Impianti fotovoltaici*.

Sono inoltre escluse:

- t) le spese di ricerca e riparazione conseguente a rottura, *Occlusione* o guasto accidentale degli *Impianti idrici*.



Cosa fare in caso di Sinistro?

2.11 Come procedere in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del *Sinistro*;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia e elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza e Compagnia*);
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

1. verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
2. in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
3. eventuale documentazione sulle cause del *Sinistro*;
4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*;
8. contratto di locazione (se l'*Assicurato* è in affitto);
9. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
10. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
11. eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del *Contenuto* in altro luogo e successivo ricollocaimento;
12. eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
13. eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del *Sinistro*"). **La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.**



Come è gestito il Sinistro?

2.12 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata;
- oppure
- b. su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* e/o *Assicurato* con apposito atto unico.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e/o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.

In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del Perito dell'altra Parte.

In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei Periti:

1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due Periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
- 3 se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo Perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo Perito.

2.13 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle "Cose assicurate", determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante paragrafo 2.17 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
- e. rispettare i termini previsti nel precedente paragrafo 2.12 "Procedura per la valutazione del danno".

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del paragrafo 2.12 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppia copia, una per ognuna delle Parti. Le Parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

2.14 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

2.15 Tempi di gestione del sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

1. formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
2. respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

2.16 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- a. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- b. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- c. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- d. nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
- e. certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

2.17 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola garanzia secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricato

Si stima:

- a. **la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;**
- b. **il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2. Macchinari - Attrezzature - Contenuto - Macchine agricole

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3. Bestiame

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto, per esse, non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

4. Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma di *Assicurazione a Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "*Assicurazione parziale*"), **viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";**
3. uguale o inferiore al "valore al momento del *Sinistro*", **non viene riconosciuto.**

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:

1. in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;**
2. in caso di ricostruzione, **in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.**

La ricostruzione del *Fabbricato* può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio di spese per la *Compagnia*.

5. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. **la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
3. per i titoli assoggettati a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

6. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)

Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i valori delle "Cose assicurate", prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le Somme rispettivamente assicurate alle "Cose assicurate" stesse, **la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".**

A parziale deroga del comma precedente, non si fa luogo all'applicazione della *Regola proporzionale* per quelle garanzie la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del *Sinistro*.

Se tale valore risulta superato, la *Regola proporzionale* viene applicata per la sola eccedenza.

Assicurazione a Valore Totale

Esempi di calcolo dell'Indennizzo

Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo senza applicazione della tolleranza:

Somma assicurata: € 100.000

Valore al momento del *Sinistro* (valore di preesistenza): € 110.000

Danno: € 50.000

$$\begin{array}{r} \text{€ 100.000} \\ \text{€ 50.000} \times \frac{\text{€ 100.000}}{\text{€ 110.000}} = \text{€ 45.454} \end{array}$$

Con applicazione della tolleranza del 10%:

$$\begin{array}{r} \text{€ 100.000} + (\text{€ 100.000} \times 10\%) \\ \text{€ 50.000} \times \frac{\text{€ 110.000}}{\text{€ 110.000}} = \text{€ 50.000} \end{array}$$

In questo caso verranno erogati € 50.000 poiché nelle Polizza è prevista una tolleranza del 10%.

Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito

Somma assicurata: € 100.000

Valore al momento del *Sinistro* (valore di preesistenza a nuovo): € 110.000

Danno: € 50.000 (di cui € 40.000 allo stato d'uso e € 10.000 per supplemento di indennità per *Valore a nuovo*)

Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d'uso € 88.000 (pari al valore di preesistenza a nuovo decurtato del coefficiente di degrado del 20%)

Poiché la somma assicurata al momento del *Sinistro* (€ 100.000) è superiore al valore di preesistenza allo stato d'uso (€ 88.000), il danno allo stato d'uso (€ 40.000) viene riconosciuto per intero.

Il supplemento di *Indennizzo* per *Valore a nuovo* (€ 10.000) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/rimpiazzo ultimati, da effettuarsi nel termine indicato in *Polizza*. Tuttavia non verrà riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d'uso, ma insufficiente per garantire il *Valore a nuovo*, come dal seguente prospetto:

$$\begin{array}{r} (\text{€ 100.000} - \text{€ 88.000}) \\ \text{€ 10.000} \times \frac{\text{€ 10.000}}{(\text{€ 110.000} - \text{€ 88.000})} = \text{€ 5.455} \end{array}$$

7. Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.



Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

In questa forma di *Assicurazione* la *Compagnia* indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice Civile), ma sempre nel limite della somma assicurata

Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti

Esempio 1:

garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 10.000

Franchigia: € 1.500

Indennizzo: € 8.500

Esempio 2:

garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* superiore al

Limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 150.000

Franchigia: € 1.500

Indennizzo: € 100.000

Esempio 3:

garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1:

Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 10.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 2.000

Minimo: € 2.500

Viene quindi applicato il minimo

Indennizzo: € 7.500

Caso 2:

Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: 10.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: 2.000

Minimo: 1.500

Viene quindi applicato lo *Scoperto*

Indennizzo: 8.000

Esempio 4:

garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* superiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1:

Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 120.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 24.000

Minimo: € 25.000

Viene quindi applicato il minimo

Indennizzo: € 95.000

Caso 2:

Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 120.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 24.000

Minimo: € 15.000

Viene quindi applicato lo *Scoperto*

Indennizzo: € 96.000

Sezione 3

Furto



Dove e quando vale la copertura?

3.1 Validità Territoriale

L'Assicurazione è valida nel *Territorio italiano*.

3.2 Validità Temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il *Periodo* di validità dell'Assicurazione.



Che cosa è assicurato e come?

3.3 Oggetto dell'assicurazione

È assicurato l'*Indennizzo* dei *Danni materiali e diretti* a seguito di sottrazione delle "Cose assicurate" in conseguenza degli "Eventi assicurati", delle "Altre garanzie assicurate", nonché delle "Garanzie aggiuntive" e delle "Garanzie Premium" specificatamente richiamate in *Polizza*.

3.3.1 Valore a nuovo

Relativamente alle "Cose assicurate": *Contenuto, Macchinari, Attrezzature, Macchine Agricole*, l'Assicurazione è prestata per il *Valore a nuovo*.

3.4 Cose assicurate

Contenuto

Si assicura, a *Primo rischio assoluto* e nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, il *Contenuto* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

Bestiame

Si assicura, a *Primo rischio assoluto* e nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, il *Bestiame* ricoverato negli appositi Locali dell'*Azienda Agricola* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*

L'Assicurazione è prestata unicamente per gli allevamenti che producono reddito agricolo ai sensi D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

Sono esclusi: cavalli da corsa e da concorso, animali da pelliccia e Allevamenti in batteria.

L'Assicurazione del Bestiame prevede lo Scoperto del 10% della somma assicurata totale con il minimo di € 1.000.

Macchinari e Attrezzature

Si assicurano, a *Primo rischio assoluto* e nei limiti delle somme assicurate a *Primo rischio assoluto* indicate in *Polizza*, i *Macchinari* e le *Attrezzature* in deposito negli appositi locali dell'*Azienda Agricola* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

Macchine agricole

Si assicurano, a *Valore Totale* e nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, le *Macchine agricole* ovunque nell'ambito del *Territorio italiano*.

L'Assicurazione delle Macchine agricole prevede lo Scoperto del 10% della somma assicurata totale con il minimo di € 1.000.

3.5 Eventi assicurati

- *Furto* commesso con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali contenenti le "Cose assicurate" e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, **purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate al paragrafo 3.10 "Mezzi di chiusura" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"**;
- *Furto* mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- *Furto* commesso praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- *Furto* commesso in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi**;
- *Furto* commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- *Rapina* avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Unicamente per le "Macchine agricole", la garanzia *Rapina* è operante anche se avvenuta all'esterno dei locali;
- guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina* a:
 - "Cose assicurate" (escluso *Macchine agricole* e *Bestiame*) sino alla concorrenza della somma assicurata alle singole garanzie;
 - locali e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura sino alla concorrenza del 20% della somma complessivamente assicurata per "Contenuto".Sono inoltre compresi sino alla concorrenza dei suindicati limiti, anche i guasti causati dall'intervento delle *Forze dell'ordine* in seguito a *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina*.
- *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro* dell'*Azienda Agricola* al di fuori dell'orario di lavoro, purché:
 - l'autore del *Furto* non sia incaricato della sorveglianza dell'*Azienda Agricola*, né della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
 - il *Furto* sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dell'azienda;
- *Furto*, *Rapina* e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: l'*Assicurazione* copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il *Contenuto*, senza applicazione dell'eventuale *Franchigia*;
- le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le "Cose assicurate", nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'*Assicurato* a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, con il limite massimo di € 150 per singolo *Sinistro*.

3.6 Altre garanzie sempre operanti

Fermo quanto previsto al paragrafo 3.3 "Oggetto dell'*Assicurazione*" e 3.11 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in *Polizza* e con le regole, i *Limiti di Indennizzo*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

3.6.1 Indennità Aggiuntiva

La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate **in seguito a un Sinistro indennizzabile ai termini della sezione "Furto"** per:

- i costi sostenuti per la documentazione del danno;
- il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione che sono stati danneggiati;

La garanzia prevede il *Limite di Indennizzo* pari al **10% dell'importo liquidato ai sensi della sezione "Furto" con il massimo di € 10.000 per Annualità assicurativa**.

3.7 Garanzie Premium (a pagamento)

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

Fermo quanto previsto ai capitoli 3.3 "Oggetto dell'*Assicurazione*" e 3.11 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in *Polizza* e con le regole, i *Limiti di Indennizzo*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

3.7.1 Macchinari, Attrezzature, Scorte e Prodotti e Bestiame trasportati

La garanzia comprende i danni di *Furto* o *Rapina* esclusivamente durante il trasporto di:

- **Macchinari**;

- **Attrezzature;**
- **Bestiame;**

su veicoli guidati dallo stesso *Assicurato* o dai suoi familiari o *Prestatori di lavoro*, e se *L'Azienda Agricola* è una società, dai soci.

La garanzia è prestata a condizione che:

- i trasporti vengano effettuati mediante veicoli idonei al trasporto delle suddette “Cose assicurate”;
- il trasporto avvenga tra le ore 05:00 e le ore 21:00;
- il veicolo, qualora venga lasciato momentaneamente incustodito, sia completamente chiuso e con le portiere bloccate.

La garanzia prevede lo **Scoperto** e il **Limite di Indennizzo** indicati in **Polizza**.

In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurate”, la presente Garanzia opera a secondo rischio, ossia per l'eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra **Polizza**.

3.7.2 Furto Bestiame all'aperto in aree recintate

La garanzia è estesa al *Furto* di *Bestiame* ricoverato all'aperto nelle recinzioni poste all'interno del perimetro dell'*Azienda Agricola*.

La garanzia vale a condizione che siano rispettate contemporaneamente tutte le seguenti prescrizioni:

- nel sito in cui è ubicata la recinzione vi sia costante presenza (h 24) di personale incaricato ad accudire e/o sorvegliare il *Bestiame*;
- il perimetro risulti protetto da recinzioni di altezza non inferiore a 150 cm realizzate in: muratura, metallo, reti a maglia metallica o staccionate in legno;
- i varchi siano protetti da cancelli e/o porte in metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150cm;
- i cancelli siano chiusi da serrature od altri idonei sistemi di chiusura.

La garanzia vale esclusivamente per il *Furto* commesso con rottura o *Scasso* delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.

La garanzia prevede lo **Scoperto** e il **Limite di Indennizzo** indicati in **Polizza**.

3.7.3 Furto Bestiame in Alpeggio

La garanzia è estesa ai danni di *Furto* del *Bestiame* in *Alpeggio*, all'esterno dell'*Azienda Agricola*, e sulle strade che ivi conducono.

La garanzia prevede lo **Scoperto** e il **Limite di Indennizzo** indicati in **Polizza**.

3.7.4 Furto Macchinari all'aperto

La garanzia è estesa ai danni di *Furto* ai *Macchinari* quando si trovano all'aperto all'interno del perimetro dell'*Azienda Agricola*.

Sono inoltre compresi:

- i guasti causati dai ladri in occasione di *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina*;
- il *Furto* di parti del *Macchinario* o degli accessori quando si trovino installati su di esso.

La garanzia prevede lo **Scoperto** e il **Limite di Indennizzo** indicati in **Polizza**.

3.7.5 Furto Attrezzature all'aperto

La garanzia è estesa ai danni di *Furto* alle *Attrezzature* quando si trovano all'aperto all'interno del perimetro dell'*Azienda Agricola*.

La garanzia è prestata a condizione che il luogo in cui sono depositate le *Attrezzature* rispetti contemporaneamente tutte le seguenti prescrizioni:

- sia fornito di illuminazione idonea;
- sia interamente recintato e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave;
- sia protetto lungo tutto il perimetro da impianto automatico di *allarme* antifurto collegato alle *Forze dell'ordine* o ad istituto di vigilanza privato. L'*Assicurato* si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di *Sinistro* risultasse che l'*Impianto di allarme* fosse inefficiente per motivi diversi da:

- a) manomissione da parte degli autori del *Furto*;

b) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso;

la *Compagnia* corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile a termini delle Condizioni di *Assicurazione*, restando il 20% rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *Limite di Indennizzo* indicati in *Polizza*.

In caso di applicabilità di più Scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

3.7.6 Impianto fotovoltaico

La garanzia è estesa ai danni di *Furto* dei pannelli dell'*Impianto fotovoltaico* indicato in *Polizza*, al servizio esclusivo dell'*Azienda Agricola* assicurata.

Sono inclusi i danni derivanti da atti di danneggiamento volontari e guasti cagionati dai ladri per commettere il *Furto* o per tentare di commetterlo.

La garanzia è prestata a condizione che l'*Impianto fotovoltaico* sia installato sulle coperture dei *Fabbricati dell'Azienda Agricola* e che sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo "antifurto" e/o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari;
- pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS e/o collegato in remoto con istituto di vigilanza;
- presenza di sistema di video sorveglianza o di *Impianto di allarme* collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24.

Per gli Impianti di potenza superiore ai 10 Kwp la presenza di un sistema di video sorveglianza o di *Impianto di allarme* collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24 è da intendersi obbligatoria. Sono esclusi dalla garanzia i furti avvenuti senza effrazione dei sistemi di fissaggio e/o ancoraggio dei pannelli.

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio Assoluto* nei limiti della somma indicata in *Polizza* e con l'applicazione dello *Scoperto* indicato in *Polizza*.

3.8 Opzione con riduzione di premio

3.8.1 Forma con Franchigia

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in *Polizza* per l'ubicazione principale e le eventuali *Strutture Collegate*.

In deroga a quanto indicato nelle garanzie della sezione "*Furto*", l'*Assicurazione* è prestata con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza* per qualunque *Sinistro*, ad eccezione delle garanzie che prevedono una *Franchigia* o uno *Scoperto* di importo superiore rispetto a quella indicata nella presente opzione.

Che cosa non è assicurato?



3.9 Delimitazioni

L'*Assicurazione* è operante a condizione che i Locali contenenti le "Cose assicurate" siano chiusi, e che le aperture verso l'esterno poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno senza particolare agilità personale, siano provviste dei "Mezzi di protezione e chiusura", con le caratteristiche minime in seguito descritte, chiusi con appropriati dispositivi manovrabili unicamente dall'interno o da serrature o lucchetti.

3.10 Mezzi di protezione e chiusura

Sono considerati "Mezzi di protezione e chiusura": porte, tapparelle, *Serramenti* in genere, serrande, inferriate,

Vetri antisfondamento con le caratteristiche equivalenti a quelli usualmente installati negli edifici civili di abitazioni private o nei depositi industriali.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l'*Assicurazione* prevede l'applicazione di uno *Scoperto* del 20%.

In caso di applicabilità di più *Scoperti* le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%.

3.11 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni di *Furto*:

1. di *Attrezzature*, machine agricole, *Macchinari*, detenuti in leasing, salvo diversa pattuizione;
2. avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni per i *Preziosi* e i *Valori*, e per più di 45 giorni per le altre *Cose* assicurate;
3. verificatisi in occasione di *Incendi*, *Esplosioni* anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, nubifragi, *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, *Inondazioni*, *Alluvioni* e altri sconvolgimenti della natura;
4. verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), *Terrorismo* o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
5. agevolati dal *Contraente* e/o dall' *Assicurato* con dolo, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - 1) persone che con il *Contraente* e/o l'*Assicurato* occupano i locali contenenti le "Cose assicurate" o locali con questi comunicanti;
 - 2) persone del fatto delle quali il *Contraente* e/o l'*Assicurato* debba rispondere;
 - 3) incaricati della sorveglianza delle "Cose assicurate" stesse o dei locali che le contengono;
 - 4) persone legate al *Contraente* e/o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'*Assicurato*, se questi è una società.

È fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Eventi assicurati" del capitolo "Cosa e come assicuriamo" relativamente al *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro*.

Sono altresì esclusi i danni causati alle "Cose assicurate" da *Incendi*, *Esplosioni* o scoppi provocati dall'autore del *Sinistro*, anche se il *Reato* non è stato consumato.

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento o uso delle "Cose assicurate", dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.

Cosa fare in caso di Sinistro?



3.12 Come procedere in caso di sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del *Sinistro*;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia e elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

1. verbale di eventuali autorità intervenute;
2. denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
3. ulteriori elementi di prova circa le modalità con cui è avvenuto il *Furto* o la *Rapina*;
4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto e/o altro elemento di prova del bene danneggiato o sottratto;
5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del *Fabbricato* riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento *dei beni*;
8. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
9. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
10. fatture o documentazione fiscale attestante le spese sanitarie sostenute in caso di Infortunio per *Rapina*;
11. attestazione della proprietà del veicolo idoneo al trasporto;

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del *Sinistro*"). **La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario.**



Come è gestito il Sinistro?

3.13 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata;

oppure

- b. su richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* e/o *Assicurato* con apposito atto unico.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e/o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.

In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del Perito dell'altra Parte.

In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei Periti:

1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due Periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo Perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo Perito.

3.14 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;

- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle "Cose assicurate", determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante paragrafo 3.18 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
- e. rispettare i termini previsti nel precedente paragrafo 2.12 "Procedura per la valutazione del danno".

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) paragrafo 3.13 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppia copia, una per ognuna delle Parti. Le Parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

3.15 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'Ubicazione assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

3.16 Tempi di gestione del sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

1. formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
2. respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

3.17 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
4. nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
5. certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

3.18 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola garanzia secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricato

Si stima:

- a. **la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;**
- b. **il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2. Macchinari - Attrezzature - Contenuto - Macchine agricole

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3. Bestiame

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto, per esse, non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

4. Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma di *Assicurazione a Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "*Assicurazione parziale*"), **viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";**
3. uguale o inferiore al "valore al momento del *Sinistro*", **non viene riconosciuto.**

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:

4. in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;**
5. in caso di ricostruzione, **in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale; detti lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi sempre dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.**

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

5. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
2. **la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'*Assicurazione* copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

6. Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

7. Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

8. Recupero delle Cose asportate

Se le "Cose assicurate" asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate diventano di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla *Compagnia*.

Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

In questa forma di Assicurazione la *Compagnia* indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice Civile), ma sempre nel limite della somma assicurata

Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti

Esempio 1:

Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Limite di Indennizzo: 100.000

Danno indennizzabile: 10.000

Franchigia: 1.500

Indennizzo: 8.500

Esempio 2:

Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* superiore al

Limite di Indennizzo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 150.000

Franchigia: € 1.500

Indennizzo: € 100.000

Esempio 3:

Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1:

Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 10.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 2.000

Minimo: € 2.500

Viene quindi applicato il minimo

Indennizzo: € 7.500

Caso 2:

Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 10.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 2.000

Minimo: € 1.500

Viene quindi applicato lo *Scoperto*

Indennizzo: € 8.000

Esempio 4:

Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* superiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1:

Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 120.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 24.000

Minimo: € 25.000

Viene quindi applicato il minimo

Indennizzo: € 95.000

Caso 2:

Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: € 100.000

Danno indennizzabile: € 120.000

Scoperto del 20% del danno indennizzabile: € 24.000

Minimo: € 15.000

Viene quindi applicato lo *Scoperto*

Indennizzo: € 96.000



Sezione 4

Danni a terzi



Dove e quando vale la copertura?

4.1 Validità Territoriale

L'Assicurazione è valida per i danni che avvengano nel *Territorio Italiano*.

4.2 Validità Temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

4.3 Determinazione del premio

Il *Premio* relativo alle garanzie Danni a terzi è determinato in base alla superficie complessiva, espressa in ettari, occupata dall'*Azienda Agricola* (*Fabbricati*, aree aperte e coperte, terreni, fondi, *Alpeggi* ecc) dichiarata dal *Contraente* e indicata in *Polizza*.



Che cosa è assicurato e come?

Responsabilità civile della proprietà

4.4 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si fa carico del *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni che l'*Assicurato*, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, abbia involontariamente causato a terzi, per morte, lesioni personali e danni materiali a *Cose*, in relazione alla proprietà dell'*Azienda Agricola* indicata in *Polizza* locata e gestita da terzi.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato*:

- per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche e/o integrazioni;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile.

e comprende i danni derivanti:

- dalla proprietà dei beni immobili che costituiscono l'*Azienda Agricola*, inclusa la manutenzione ordinaria degli immobili eseguita direttamente dall'*Assicurato*;
- dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'*Azienda Agricola*;
- a *Cose* da spargimento di acqua o da *Rigurgito* di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale o *Occlusione* di tubazioni, condutture, impianti e *Macchinari* al servizio del *Fabbricato*, **con applicazione di una *Franchigia* di € 500 per Sinistro**;

4.5 Altre garanzie sempre operanti

Fermo quanto previsto ai paragrafi 4.4 "Oggetto dell'Assicurazione" e 4.7 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" e i limiti di *Massimale* di Responsabilità civile della proprietà indicato in *Polizza*, l'Assicurazione vale per le seguenti garanzie con le regole in esse specificate:

4.5.1 Inquinamento accidentale

La garanzia è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, in relazione alla proprietà dell'*Azienda Agricola*.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dall'*Azienda Agricola*.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dall'*Azienda Agricola* assicurata così come i conseguenti danni devono essere evidenti all'*Assicurato* o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia di *Sinistri*, ogni *Sinistro* relativo alla presente garanzia deve essere comunicato immediatamente alla *Compagnia* e comunque non oltre trenta giorni dalla cessazione del contratto.

La garanzia comprende, entro il massimo del 10% del *Limite di Risarcimento* previsto per la presente garanzia, le spese sostenute dall'*Assicurato* per neutralizzare o limitare le conseguenze di un *Sinistro* risarcibile a termini di *Polizza*, con l'obbligo da parte dell'*Assicurato* di darne immediato avviso alla *Compagnia*.

La garanzia è prestata esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze, salvo quanto previsto dalla garanzia 4.5.4 "Danni da interruzione e sospensione di attività".

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

1. ambientali di cui l'*Assicurato* o persone delle quali debba rispondere siano responsabili ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. derivanti da alterazioni di carattere genetico;
3. provocati da attività svolte all'esterno dell'*Azienda Agricola*;
4. cagionati a Cose di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
5. conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.

La presente esclusione 5. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione,

vengano intrapresi accorgimenti idonei in rapporto alle circostanze.

La garanzia prevede:

- la *Franchigia* di € 1.000 per ciascun *Sinistro*;
- il *limite* massimo di *Risarcimento* di € 50.000 per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa*.

4.5.2 Insegne

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, installati anche esternamente all'*Azienda Agricola*.

Oltre a quanto previsto al capitolo "Che cosa non è assicurato", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni alle opere e alle Cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni.

4.5.3 Proprietà di aree di svago e da gioco

La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà di aree di svago e da gioco ubicate nell'*Azienda Agricola*, esclusi giochi gonfiabili, tappeti e reti elastiche.

La garanzia è prestata a condizione che le attrezzature, le aree da gioco e i relativi rivestimenti siano sottoposti a regolare manutenzione e rispettino, se applicabili, le norme UNI EN 1176 "attrezzature per aree da gioco", UNI EN 1177 "Rivestimenti di superfici di aree da gioco" e UNI 11123 "Progettazione dei parchi e aree da gioco all'aperto" e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia prevede il *limite* massimo di *Risarcimento* pari al 50% del *Massimale RCT* indicato in *Polizza* con il massimo di € 1.000.000 per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa* e con l'applicazione di una *Franchigia* di € 500 per *Sinistro*.

4.5.4 Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, **a condizione che tali danni siano conseguenti a *Sinistro* indennizzabile a termini di Polizza.**

La garanzia prevede lo *Scoperto* e il *limite di Risarcimento* indicati in *Polizza*.



Che cosa non è assicurato?

In questo capitolo sono specificate le “Delimitazioni” e le “Esclusioni valide per tutte le garanzie” della sezione “Danni a Terzi - Responsabilità civile della proprietà”, fatto salvo quanto espressamente derogato nelle singole garanzie.

4.6 Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a), quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- c. i *Prestatori di lavoro*;
- d. altre persone non qualificabili come “*Prestatori di lavoro*” che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato* subiscano il danno nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'*Assicurato* stesso.

4.7 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

1. derivanti dall'esercizio dell'attività di *Azienda agricola* e dall'impiego di *Macchinari, Attrezzature e Macchine agricole*;
2. derivanti da *Fabbricati* inagibili, in stato di abbandono o con una carente manutenzione;
3. derivanti da animali in genere;
4. ai *Prestatori di lavoro*;
5. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
6. derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
7. da *Furto*;
8. da *Incendio, Esplosione o Scoppio* di Cose dell'*Assicurato* o da lui detenute;
9. a colture;
10. a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
11. da responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* o dall'*Assicurato* e non direttamente derivanti dalla legge;
12. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
13. da detenzione o impiego di esplosivi;
14. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
15. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
16. conseguenti ad *Atti di terrorismo*, atti di sabotaggio e atti di guerra in genere;
17. derivanti da amianto o Chrysotile;
18. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
19. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
20. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
21. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
22. provocati da diacetile (Diacetyl);

23. derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
24. derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.).
25. provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
26. a Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
27. alle scorte vive o morte (del fondo o di terzi) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili;
28. conseguenti a inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio (es. danni punitivi o esemplari) o di altre norme imperative di legge.



Cosa fare in caso di Sinistro?

4.8 Deroga alla proporzionale

Premesso quanto indicato nel paragrafo 4.3 **Determinazione del Premio** del capitolo "Dove e quando vale la copertura": se dalle stime eseguite, la superficie occupata dall'*Azienda Agricola* al momento del *Sinistro*, eccede di oltre il 10% quella indicata in *Polizza*, la **Compagnia risponderà del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".**

4.9 Come procedere in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - tipologia e elenco dei danni;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio*.
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

- a. relazione sottoscritta dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e e-mail del danneggiato;
- b. eventuale richiesta danni;
- c. documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione) e con il proprietario dell'*Azienda Agricola*;
- d. eventuali atti giudiziari;
- e. sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- f. denuncia alle Autorità;
- g. documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- h. attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- i. certificazione di conformità e di avvenuta manutenzione delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- j. visura camerale alla data dell'evento

- k. titolo abilitativo sia del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, sia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- l. carta di circolazione e certificato di proprietà dei veicoli coinvolti (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- m. certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- n. autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- o. diffide e/o riverse dell'Inail (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*).

Inoltre, su richiesta **motivata** di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.



Come è gestito il Sinistro?

4.10 Tempi di gestione del sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.**

La *Compagnia* entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della *Polizza* per il *Sinistro*.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

4.11 Pagamento dell'indennizzo

Quando l'*Assicurato* chiede formalmente alla *Compagnia* che il pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, questo viene eseguito entro 30 giorni da quando l'*Assicurato* avrà consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- atto di transazione/quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico
- nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'*Assicurato* o il beneficiario del pagamento è una società.

Sezione 5

Tutela legale

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri rientranti nella garanzia Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona.

Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.

Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei Sinistri si rinvia al capitolo “Cosa fare in caso di Sinistro”.



Che cosa è assicurato e come?

5.1 Tutela del Proprietario

La Compagnia si fa carico del rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato negli eventi relativi alla proprietà dell'Azienda Agricola indicata in Polizza.

Le garanzie operano a favore del Contraente di Polizza, proprietario dell'Azienda Agricola indicata in Polizza.

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
 - nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera, ad eccezione delle vertenze con i clienti operanti solo in Italia;
 - nell'ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- Il servizio di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia vale nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e alle condizioni che seguono.

1. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto Colposo* o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto Doloso*, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,
 - sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale,
 - il Reato sia derubricato da doloso a colposo.

In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando il giudizio si concluda con provvedimento di derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.

Le persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale;

- subisca Danni da responsabilità extracontrattuale all'immobile o ai terreni che costituiscono l'Azienda Agricola, a causa di un fatto illecito di terzi;
- debba sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito.

Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di

Responsabilità Civile e a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero *Massimale*, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. Se la *Polizza* di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo rischio.

L'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di *Sinistro* l'esistenza e l'operatività della *Polizza* di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS;

- e) debba sostenere controversie di *Diritto civile*, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250, relative a:
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a manutenzione straordinaria di immobili e terreni e ristrutturazione dell'*Azienda Agricola* indicata in *Polizza*;
 - controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti l'*Azienda Agricola* indicata in *Polizza*.
- f) debba presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una *Sanzione amministrativa* di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. **Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500.**

A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto Legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;

2. Per gli eventi sopra indicati al punto 1, la *Compagnia* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
- a. spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *Sinistro*;
 - b. onorari di un legale domiciliatario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di € 3.000 per *Sinistro***;
 - c. ***Spese Peritali***;
 - d. ***Spese di Giustizia*** nel procedimento penale;
 - e. ***Spese di Soccombenza*** liquidate a favore della controparte;
 - f. Spese legali conseguenti ad una Transazione **purché siano state autorizzate da DAS, secondo le regole previste al capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?"**;
 - g. spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *Sinistro*;
 - h. spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - i. spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, nei limiti del *Massimale* di € 500;
 - j. spese degli arbitri e del legale intervenuti in *Arbitrato*, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
 - k. spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
 - l. spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di 2 tentativi**;
 - m. contributo unificato di iscrizione a ruolo.
3. Per i medesimi eventi la *Compagnia* provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare **consulenza legale telefonica**, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

5.2 Garanzie Premium

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza* e se è stato corrisposto il relativo sovrappremio

5.2.1 Vertenze con il Locatario

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della proprietà dell'*Azienda Agricola* indicata in *Polizza*; quando questa siano dati in locazione.

La garanzia vale esclusivamente per:

- a. controversie per danni subiti all'*Azienda Agricola*; e/o al suo *Contenuto* per Fatto illecito dell'affittuario;
- b. l'azione di sfratto nei confronti dell'affittuario per morosità, compresa l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.

La garanzia è prevista per un caso all'anno con l'applicazione di un sotto-massimale pari a € 5.000,00.

5.2.2 Tutela Agriturismo

Le garanzie sopra descritte per la tutela del proprietario e per le **Vertenze con il Locatario** se acquistate, sono estese alla proprietà dell'immobile ad uso ricettivo abitativo/agricolo



Che cosa non è assicurato?

La garanzia è esclusa per:

- a. controversie relative a richieste di *Risarcimento* di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita *Polizza* di Responsabilità Civile,
 - nel caso di dolo dell'*Assicurato*,
 - se il *Sinistro* rientra nei casi di *Scoperto* e/o *Franchigia* della *Polizza* di Responsabilità civile,
 - se tale *Polizza* non è in regola con il pagamento dei premi;
- b. per fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per *Delitto Doloso* o *Contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*;
- c. danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- d. fatti conseguenti a eventi bellici, *Atti di Terrorismo*, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- e. materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previste;
- f. opposizioni a sanzioni amministrative con valore pecuniario inferiore a € 500,00;
- g. controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- h. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili e terreni diversi da quelli indicati in *Polizza*;
- i. vertenze con Affittuario, se non è stata acquistata la relativa estensione a pagamento, limitatamente ad un caso all'anno con applicazione di un sotto-massimale pari a € 5.000,00;
- j. controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita di beni immobili e terreni e alla costruzione di beni immobili;
- k. vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- l. controversie di *Diritto civile* di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250,00, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- m. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- n. controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
- o. attività svolte come azienda edile;
- p. vertenze di lavoro.

La *Compagnia* non si farà carico di:

- a. spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste dal capitolo "Gestione delle prestazioni";
- b. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
- c. spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto

- indicato nel capitolo “Che cosa è assicurato e come?” della Tutela del proprietario – punto 2 lett. b);
- f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
 - g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* dovrà restituirle alla *Compagnia* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
 - h. spese del legale in caso di procedimento penale per *Delitto* doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del *Reato* e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
 - i. costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
 - j. pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - k. oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
 - l. spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i € 500.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Un evento è considerato in garanzia:

- in caso di controversie contrattuali previste nella Sezione A – Che cosa è assicurato - Tutela del proprietario ai punti 1 lett. e) e 3, **dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione;**
- negli altri casi, dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

Per determinare la data in cui avviene un evento, la *Compagnia* considera:

- a. la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento* di Danni da Responsabilità Extracontrattuale;
- b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
- c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*Assicurato*, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la *Compagnia* prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

La garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'Informazione di garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).



Cosa fare in caso di Sinistro?

5.3 Denuncia del sinistro

Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione l'*Assicurato* **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente a:**

- a. **DAS chiamando il numero verde 800 345543.** DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di *Sinistro*), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;
- b. **il proprio Intermediario assicurativo, che ha in carico la Polizza e che si attiverà direttamente con DAS per la denuncia di Sinistro.**

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di *Sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di *Polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

In caso di *Danno da responsabilità extracontrattuale* avanzata da terzi, al momento della denuncia di *Sinistro* l'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS l'esistenza e l'operatività della *Polizza* di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.



Gestione delle prestazioni

1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
 - a. ricevuta la denuncia del *Sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
 - b. per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
 - c. l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:
 - a. sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
 - b. **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**
3. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
 - a. l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
 - b. se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
 - c. **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
 - d. qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
4. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico *Sinistro*:
 - a. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
 - c. qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

5. Per avere diritto alle prestazioni l'*Assicurato* deve:

- a. denunciare il *Sinistro* tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b. aggiornare tempestivamente *DAS* su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c. prima di incaricare un legale o un perito, avvisare *DAS* e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, ottenere conferma a procedere da parte di *DAS*.

Inoltre, senza la preventiva autorizzazione di *DAS*, l'*Assicurato* non può concludere con la controparte alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di *DAS* spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale. Se l'*Assicurato* procede senza autorizzazione, *DAS* garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

5.4 Esonero di responsabilità

1. La *Compagnia* e *DAS* non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
2. La *Compagnia* e *DAS* non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'*Assicurato*.

5.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*Assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia l'*Assicurato* sia *DAS* possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
2. L'*Assicurato* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
3. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'*Assicurato*, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*Assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto dalla *Polizza*.
4. Qualora l'*Assicurato* intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

5.6 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del *Massimale*, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Allegato 1

Modelli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare la denuncia del *Sinistro* e rendere più veloce la liquidazione del danno.

La invitiamo a compilarlo con attenzione e a consegnarlo o inviarlo preferibilmente al suo *Intermediario assicurativo* entro 5 giorni da quando il Sinistro si è verificato o da quando ne abbia avuto conoscenza.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.

Zurich Azienda Agricola

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del sinistro
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
- contratto di locazione (se l'Assicurato è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Contatti: _____
(telefono, email)

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio(se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)

- verbale di eventuali autorità intervenute;
- denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- ulteriori elementi di prova circa le modalità con cui è avvenuto il Furto o la Rapina;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto e/o altro elemento di prova del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento dei beni;
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- fatture o documentazione fiscale attestante le spese sanitarie sostenute in caso di Infortunio per rapina;
- attestazione della proprietà del veicolo idoneo al trasporto.

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero.

Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Zurich Azienda Agricola

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni;
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- relazione sottoscritta dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e e-mail del danneggiato;
- eventuale richiesta danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione) e con l'esercente dell'Azienda Agricola;
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- denuncia alle Autorità;
- documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- certificazione di conformità e di avvenuta manutenzione delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- visura camerale alla data dell'evento;
- attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- titolo abilitativo sia del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, sia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- carta di circolazione e certificato di proprietà dei veicoli coinvolti (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- diffide e/o rivalse dell'Inail (se pertinente con la dinamica del sinistro).



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero.

Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0383.SET INFORMATIVO - ed. 11.2022

